



INAIL

**CONVENZIONE DI COOPERAZIONE INFORMATICA
TRA
L'AGENZIA DELLE ENTRATE
E
L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO**

Stipula:

Scadenza:

Decorrenza:

L'Agenzia delle Entrate (di seguito denominata "*Agenzia*" o, congiuntamente all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, "*le Parti*"), con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, 426 C/D - Codice Fiscale 06363391001 - legalmente rappresentata dal Direttore Dr. Attilio Befera,

e

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - (di seguito denominato "*INAIL*" o, congiuntamente all'*Agenzia*, "*le Parti*") con sede in Roma, P.le Giulio Pastore, 6 - Codice Fiscale 001165400589 - legalmente rappresentata dal Presidente-Commissario Straordinario Centrale Dr. Marco Fabio Sartori.

PREMESSO CHE

- a) l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con Provvedimento del 18 settembre 2008 e seguenti, ha prescritto all'*Agenzia* l'adozione di stringenti misure, sia tecnologiche che organizzative, per innalzare i livelli di sicurezza degli accessi alle informazioni contenute nell'Anagrafe Tributaria da parte degli enti esterni;
- b) tale prescrizione, di cui al precedente punto a), rende necessario stipulare una nuova convenzione che sostituisce ogni eventuale analogo accordo precedentemente assunto tra le *Parti*;
- c) le *Parti* intendono, con l'occasione, attivare un più complessivo rapporto di scambio delle informazioni contenute nei rispettivi archivi dotandosi di una struttura convenzionale in grado di adeguarsi dinamicamente ad ulteriori fabbisogni informativi, ove consentito dalla norma, ed alle evoluzioni tecnologiche e normative in materia di cooperazione informatica;
- d) le *Parti* hanno valutato la legittimità dello scambio di informazioni oggetto della presente convenzione sulla base della normativa vigente ed intendono sottoporre a verifica di legittimità ciascuna eventuale ulteriore richiesta di fabbisogno informativo dovesse rendersi necessaria nell'ambito del periodo di validità del presente atto;
- e) al fine di potenziare e migliorare le attività di analisi del rischio, ispezione e controllo, di competenza, le *Parti* ritengono opportuno affiancare allo scambio di informazioni, oggetto della presente convenzione, un'attività di coordinamento operativo tra le reciproche organizzazioni.

CONVENUTO CHE

Nell'ambito del testo e degli allegati alla presente convenzione si intendono per:

1. "*Codice*": il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196;
2. "*CAD*": il codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 112 del 16 maggio

- 2005, a seguito della delega al Governo contenuta all'articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Legge di semplificazione 2001), e successive modificazioni;
3. “*Convenzione*”: il presente atto convenzionale;
 4. “*Responsabile della Convenzione*”: rappresentante giuridicamente preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le *Parti* per la gestione del documento convenzionale;
 5. “*Supervisore*”: soggetto, nominato in sede di stipula della *Convenzione*, giuridicamente preposto all'individuazione degli utilizzatori, delle abilitazioni e dei profili di accesso ai dati ad essi assegnate in relazione alle funzioni effettivamente svolte ed alla corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste in *Convenzione*;
 6. “*Responsabile del Coordinamento operativo*”: responsabile giuridicamente preposto alla gestione dei rapporti di coordinamento tra le *Parti* per la gestione coordinata delle attività operative delle stesse rispettive *Parti*.
 7. “*Responsabile dello scambio dati*”: responsabile giuridicamente preposto alla gestione dell'invio e/o della ricezione dei dati tra le *Parti*, attraverso servizi di “fornitura massiva”. Il *Responsabile dello scambio dati* può delegare ad altra persona, per ragioni operative, il trattamento dei dati rimanendo comunque responsabile delle operazioni delegate.
 8. “*Infranet*”: i servizi di connettività che includono i servizi di trasporto e di interoperabilità di base consentendo la trasmissione di dati, immagini e fonia (voce), ovvero di documenti informatici, tra diverse Amministrazioni, in base a quanto definito nell'ambito del Comma 1 lettera a) dell'Art. 12 del D.P.C.M. 1 aprile 2008.
 9. “*Accordo di Servizio*”: l'Accordo di Servizio, nell'ambito dell'architettura *SPCoop*, definisce le prestazioni del servizio e le modalità di erogazione/fruizione.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1
Oggetto, Finalità, Durata ed Oneri

1. La *Convenzione* disciplina i rapporti tra le *Parti*, al fine di regolare le modalità di accesso ai rispettivi dati, in attuazione di quanto previsto dalla vigente normativa in materia ed in conformità ai principi stabiliti dal *Codice* e dagli standard di sicurezza informatica.
2. Nello specifico:

- l'*Agenzia* è autorizzata ad accedere ai dati dell'*INAIL* per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali di cui in allegato 1 a) ai sensi delle normative riportate in allegato 1 b) con riferimento alle codifiche riportate in allegato 2.
 - l'*INAIL* è autorizzato ad accedere ai dati dell'*Agenzia* per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali di cui in allegato 1 c) ai sensi delle normative riportate in allegato 1 d) con riferimento alle codifiche riportate in allegato 2.
3. La *Convenzione* ha effetto a partire dalla data di stipula e ha durata di 5 anni a decorrere dalla stessa e può essere rinnovata, su concorde volontà delle *Parti*, da manifestarsi con scambio di comunicazione tra le stesse.
 4. Le *Parti* concordano che i servizi di fornitura e/o accesso ai dati che verranno attivati a seguito della stipula della *Convenzione* saranno regolati dalle modalità di gestione previste ai successivi articoli.
 5. In esito a quanto prescritto dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, di cui al punto a) delle premesse in materia di erogazione dei servizi di cooperazione applicativa di cui al successivo articolo 4 comma 2 *ii*, l'*INAIL* prende atto che:
 - quanto riportato in *Convenzione*, dovrà essere preventivamente sottoposto al parere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali unitamente ai servizi per i quali l'*INAIL* è di volta in volta legittimato all'accesso sulla base delle norme e delle finalità dichiarate in sede di richiesta;
 - a seguito della stipula della presente *Convenzione*, ed a seguito del parere positivo dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, dovranno essere stipulati appositi *Accordi di Servizio* SPCoop in cui siano trasposte le condizioni tecniche previste in allegato 3 alla voce "*Modalità accesso/fruizione Cooperazione applicativa*".
 6. Ciascuna delle *Parti* si fa carico dei costi derivanti dall'attuazione della *Convenzione*.
 7. Al fine di potenziare le attività di analisi del rischio, ispezione e controllo, di reciproca competenza, si ritiene di affiancare allo scambio di informazioni oggetto della *Convenzione*, un'attività di coordinamento operativo per la quale le *Parti* concordano:
 - di predisporre appositi piani di intervento sui soggetti autonomamente individuati utilizzando anche le informazioni scambiate di cui al presente atto;
 - di condividere i dati identificativi dei soggetti presso i quali è in corso un'attività di controllo a rilevanza esterna, oggetto di scambio informazioni del presente atto, al fine di evitare - laddove non necessario - la sovrapposizione degli organi ispettivi in fase di controllo ovvero definire piani operativi congiunti;

- di effettuare incontri periodici delle rispettive strutture regionali, tenuto conto delle indicazioni fornite centralmente.

ARTICOLO 2

Figure di riferimento per l'attuazione della Convenzione

1. Si riportano di seguito le figure di riferimento nominate da ciascuna delle *Parti* per l'attuazione e la gestione della *Convenzione*. Eventuali modifiche ai riferimenti indicati nei successivi commi potranno essere effettuati con scambio di comunicazioni tra le *Parti*.
2. Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto in *Convenzione* ciascuna delle *Parti* nomina un proprio Responsabile della Convenzione quale rappresentante giuridicamente preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le *Parti* per la gestione del documento convenzionale. I nominativi ed i recapiti dei *Responsabili delle Convenzioni* sono riportati in allegato 1 e).
3. Rientra nei compiti dei *Responsabili della Convenzione*, ciascuno per quanto di competenza:
 - il mantenimento e la gestione della *Convenzione* in relazione a qualsiasi modificazione dovesse generarsi, con scambio di formali comunicazioni, a seguito di evoluzione tecnica e funzionale dei servizi erogati;
 - l'integrazione di ulteriori autorizzazioni di accesso ai dati, secondo le modalità regolate dalla *Convenzione*, previa verifica di legittimità sulla base della normativa vigente;
 - il consolidamento della versione aggiornata della *Convenzione* a seguito di nuovi servizi, adeguamenti tecnici e/o di modifiche alla struttura della *Convenzione* stessa di cui al successivo articolo 7.
4. In relazione ai servizi che ne prevedono l'identificazione, di cui agli allegati riportati al successivo articolo 3, ed in particolare per i servizi di consultazione on line e cooperazione applicativa, ciascuna delle *Parti* nomina un proprio Supervisore quale soggetto giuridicamente preposto all'individuazione degli utilizzatori, delle abilitazioni di accesso ai dati ad essi assegnate in relazione alle funzioni effettivamente svolte ed alla corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste in *Convenzione*. I nominativi ed i recapiti dei *Supervisori* sono riportati in allegato 1 f).
5. Rientra nei compiti dei *Supervisori* garantire per quanto di competenza:
 - l'adozione delle procedure necessarie alla verifica sistematica ed alla revisione periodica delle abilitazioni e dei profili di accesso ai dati rilasciate attraverso un adeguato flusso informativo con l'unità interna Risorse umane;
 - la designazione dei soggetti abilitati all'accesso ai dati quali incaricati del trattamento dei dati ed il compito di dare informativa agli stessi delle

- operazioni di tracciamento/controllo degli accessi poste in essere dalla *Parte* fornitrice dei dati;
- la comunicazione di eventuali errori o inesattezze e/o manchevolezze riscontrate in ordine ai dati acceduti;
 - la verifica interna sull'adeguamento alle misure di sicurezza previste dal *Codice*;
 - l'adozione delle procedure necessarie a garantire la conservazione delle informazioni acquisite per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività per cui i dati sono stati acceduti e la loro distruzione quando gli stessi non siano più necessari.
6. In relazione ai servizi che ne prevedono l'identificazione, di cui agli allegati riportati al successivo articolo 3 ed in particolare per i servizi di fornitura massiva, ciascuna delle *Parti* nomina un proprio Responsabile dello scambio dati quale soggetto giuridicamente preposto alla gestione dell'invio e/o della ricezione dei dati tra le *Parti*, attraverso servizi di "fornitura massiva". Il Responsabile dello scambio dati può delegare ad altra persona, per ragioni operative, il trattamento dei dati rimanendo comunque responsabile delle operazioni delegate. I nominativi ed i recapiti dei Responsabili dello scambio dati sono riportati in allegato 1 h).
7. Rientra nei compiti dei Responsabili dello scambio dati garantire per quanto di competenza:
- la comunicazione di eventuali errori o inesattezze e/o manchevolezze riscontrate in ordine ai dati acceduti;
 - la verifica interna sull'adeguamento alle misure di sicurezza previste dal *Codice*;
 - l'adozione delle procedure necessarie a garantire la conservazione delle informazioni acquisite per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività per cui i dati sono stati acceduti e la loro distruzione quando gli stessi non siano più necessari.
8. Al fine di favorire le attività di cui al precedente articolo 1, comma 6, ciascuna delle *Parti* nomina un Responsabile del coordinamento operativo il cui nominativo e recapiti vengono di seguito riportati in allegato 1 g).
9. Ciascuna delle *Parti* garantisce, per il tramite del Responsabile del coordinamento operativo, il sistematico monitoraggio delle attività oggetto della presente *Convenzione* di cui all'articolo 1, comma 6, allo scopo di garantirne la corretta attuazione.

ARTICOLO 3 **Allegati alla Convenzione**

1. L'allegato 1 – Riferimenti della Convenzione riporta i dati variabili della *Convenzione* oggetto dell'accordo tra le *Parti*;
2. L'allegato 2 – Catalogo Normative di Riferimento riporta la normativa di riferimento che attiene alla stipula del presente atto e verrà pubblicato sul sito www.agenziaentrate.gov.it alla voce “*Convenzioni di cooperazione informatica*”. Sarà cura dell'*Agenzia* mantenere aggiornati i riferimenti normativi di cui al precedente comma 1 direttamente o su segnalazione dell'*INAIL*.
3. L'allegato 3 – Servizi di Cooperazione Informatica (Agenzia) riporta la descrizione e le modalità di attivazione e fruizione dei servizi standard di accesso alle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria, nonché la tabella di riferimento delle restrizioni sulla visibilità dei dati, e verrà pubblicato sul sito dell'*Agenzia* www.agenziaentrate.gov.it, nell'ambito dei “servizi”, alla voce “*Convenzioni di Cooperazione informatica*”. In tale allegato la dicitura “*ENTE*” individua l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.
4. L'allegato 4 – Adeguamenti specifici (Agenzia) riporta tutte le specifiche di servizi e forniture non standard, con ciò intendendo quanto non già ricomprese nel catalogo dei servizi standard di cui al precedente allegato 3, autorizzate dall'*Agenzia* a seguito di richiesta pervenuta dall'*INAIL*.
5. L'allegato 5 – Servizi di Cooperazione Informatica (ENTE) riporta le descrizioni e le modalità di attivazione e fruizione dei servizi di accesso alle informazioni dell'*INAIL*.
6. L'allegato 6 – Adeguamenti specifici dell'INAIL riporta tutte le specifiche di servizi e forniture non standard, con ciò intendendo quanto non già ricomprese nel catalogo dei servizi standard di cui al precedente allegato 5, autorizzate dall'*INAIL* a seguito di richiesta pervenuta dall'*Agenzia*.
7. Per successive esigenze funzionali o variazione delle informazioni concordate sarà cura delle *Parti*, per il tramite dei *Responsabili della Convenzione*, mantenere aggiornate le informazioni di cui in allegato 1 e relative ad eventuali adeguamenti ai limiti e vincoli di accesso ai servizi con scambio di lettere tra le *Parti*.
8. In caso di evoluzione funzionale o tecnologica dei servizi erogati:
 - sarà cura dell'*Agenzia*, per il tramite del proprio *Responsabile della Convenzione*, mantenere aggiornati gli allegati 2, 3 e 4 di cui ai precedenti commi, dandone preventiva comunicazione all'*INAIL* 60 giorni prima della data di definitiva adozione della nuova versione e fornendo il necessario supporto per le eventuali attività di adeguamento;

- sarà cura dell'*INAIL*, per il tramite del proprio *Responsabile della Convenzione*, mantenere aggiornati gli allegati 5 e 6 di cui ai precedenti commi, dandone preventiva comunicazione all'*Agenzia* 60 giorni prima della data di definitiva adozione della nuova versione e fornendo il necessario supporto per le eventuali attività di adeguamento.

ARTICOLO 4

Informazioni e Servizi di accesso ai dati resi disponibili

1. Tenuto conto della normativa vigente, e con riferimento alle restrizioni riportate in allegato 3 alla voce "*Catalogo dei Servizi di Cooperazione informatica*", si applicano ai servizi di seguito autorizzati le restrizioni i cui codici sono riportati in allegato 1 i).
2. Tenuto conto della normativa vigente l'*Agenzia* fornisce all'*INAIL*, i propri servizi di accesso standard ai dati dell'Anagrafe Tributaria limitatamente alle modalità di accesso/fruizione ed ai servizi di seguito indicati:
 - i. per la consultazione on line:
 - le modalità di accesso/fruizione sono riportate in allegato 3 al paragrafo: "*Modalità accesso/fruizione Consultazione on line*";
 - con riferimento all'elenco dei servizi di consultazione on line riportati in allegato 3 alla voce "*Catalogo dei Servizi di Cooperazione informatica*", viene autorizzato l'accesso ai servizi di cui in allegato 1 j) i) per un numero massimo di utilizzatori di cui in allegato 1 k) i);
 - ii. per la cooperazione applicativa:
 - le modalità di accesso/fruizione sono riportate in allegato 3 al paragrafo: "*Modalità accesso/fruizione Cooperazione applicativa*";
 - con riferimento all'elenco dei servizi di cooperazione applicativa riportati in allegato 3 alla voce "*Catalogo dei Servizi di Cooperazione informatica*", viene autorizzato l'accesso ai servizi di cui in allegato 1 j) ii) per un numero massimo di utilizzatori di cui in allegato 1 k) ii) ed un numero massimo di interrogazioni mensili di cui in allegato 1 l) i);
 - iii. per le forniture massive:
 - le modalità di accesso/fruizione sono riportate in allegato 3 al paragrafo: "*Modalità accesso/fruizione Forniture Massive*";
 - con riferimento all'elenco dei servizi di fornitura massiva riportati in allegato 3 alla voce "*Catalogo dei Servizi di Cooperazione informatica*", vengono autorizzate le forniture di cui in allegato 1 j) iii).
3. L'*Agenzia* fornisce inoltre all'*INAIL*, avendone valutata la legittimità rispetto alla normativa vigente e relativamente alle restrizioni di cui al precedente comma 1, i seguenti servizi non standard:

- i. i servizi di cui all'allegato 4 sezione 1 secondo le modalità di accesso/fruizione e le limitazioni del numero di utilizzatori di cui al precedente comma 2 i;
 - ii. i servizi di cui all'allegato 4 sezione 2 secondo le modalità di accesso/fruizione e le limitazioni del numero di utilizzatori di cui al precedente comma 2 ii;
 - iii. i servizi di cui all'allegato 4 sezione 3 secondo le modalità di accesso/fruizione di cui al precedente comma 2 iii.
4. Eventuali richieste, da parte dell'*INAIL*, di superamento del numero massimo di utilizzatori, indicati nell'allegato 1 devono essere di volta in volta concordate con l'*Agenzia* per il tramite del *Responsabile della Convenzione*.
 5. Tenuto conto della normativa vigente, l'*INAIL* fornisce all'*Agenzia* i propri servizi di accesso ai dati limitatamente alle modalità di accesso/fruizione ed ai servizi indicati nell'allegato 5 secondo i limiti riportati in allegato 1 punti n) e o)
 6. Eventuali richieste di superamento del numero massimo di utilizzatori, da parte dell'*Agenzia*, indicati nell'Allegato 1 devono essere di volta in volta concordate con l'*INAIL* per il tramite del *Responsabile della Convenzione*.

ARTICOLO 5

Modalità di attivazione convenzionale di eventuali modifiche dei servizi di fornitura e/o accesso ai dati

1. In caso di successive integrazioni ai servizi di cui al precedente articolo 4, le stesse potranno essere concordate, per accordo tra le *Parti*, utilizzando il procedimento di seguito descritto per il tramite dei rispettivi *Responsabili della Convenzione*:
 - a) la *Parte* richiedente inoltra alla *Parte* fornitrice apposita richiesta in cui vengono indicati il riferimento normativo che legittima la richiesta di servizi di accesso o fornitura dei dati e/o le modalità di erogazione degli stessi in relazione alle proprie esigenze operative con riferimento ai codici presenti a catalogo ove trattasi di servizi standard;
 - b) entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di cui alla precedente lettera a), la *Parte* fornitrice dei dati comunicherà alla *Parte* richiedente l'esito dell'istruttoria di verifica sulla legittimità dell'attivazione del servizio, il riferimento alle restrizioni ed ai codici dei servizi standard da integrare in *Convenzione*, nonché i tracciati, le modalità di colloquio ed i tempi in caso di forniture dati non standard;
 - c) entro 30 giorni lavorativi dalla risposta di cui al precedente comma b), la *Parte* richiedente conferma o recede dalla richiesta del servizio con formale comunicazione alla *Parte* fornitrice;

- d) in caso di accordo tra le *Parti* la comunicazione di cui alla precedente lettera c) attesta esplicitamente che il servizio verrà erogato in attuazione della *Convenzione* e che le comunicazioni scambiate tra le *Parti* ne costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 6

Misure di Sicurezza e Responsabilità

1. Gli allegati, di cui al precedente articolo 3, sono parte sostanziale della *Convenzione*. Ciascuna delle *Parti* si impegna a rispettare i limiti e le condizioni di accesso riportati all'interno dei citati allegati volti ad assicurare la protezione dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, e la corretta erogazione dei servizi di accesso ai rispettivi dati oggetto della *Convenzione*.
2. Laddove si renda necessario, per esigenze organizzative e di sicurezza e/o per adeguamento a modifiche legislative, interrompere il servizio le *Parti* concorderanno tempestivamente, per il tramite dei *Responsabili della Convenzione*, modalità alternative di accesso ai dati.
3. Allo scopo di incrementare la sicurezza nelle modalità di scambio dati, è volontà delle *Parti* adattare progressivamente i contenuti della *Convenzione* alle regole tecniche di cooperazione informatica previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale di cui alla sezione 2 dell'allegato2, nonché alle ulteriori misure che si renderanno necessarie in relazione all'evoluzione tecnica.
4. Ciascuna delle *Parti* richiede annualmente all'altra parte la verifica del mantenimento dei presupposti e dei requisiti per l'accesso ai servizi.
5. Con specifico riferimento ai servizi di cooperazione applicativa, di cui al precedente articolo 4 comma 2 *ii*, l'*INAIL* prende atto che:
 - l'accesso ai servizi è consentito esclusivamente dagli applicativi dell'*INAIL* realizzati per le finalità espresse nel presente atto convenzionale;
 - i servizi consentiranno l'accesso alle sole puntuali posizioni per le quali si conoscono già gli elementi necessari alla loro univoca individuazione;
 - i servizi non possono essere utilizzati da soggetti esterni all'*INAIL* anche nell'ipotesi in cui questi svolgano servizi per conto dell'*INAIL* stesso.

ARTICOLO 7

Modifiche alla struttura della Convenzione

1. Le *Parti* concordano sulla possibilità di dover intervenire sulla struttura della *Convenzione*, ivi compresi gli allegati di cui all'articolo 3, a seguito:

- delle evoluzioni in corso in materia di convenzioni di cooperazione informatica nell'ambito del *CAD*;
 - della necessità di recepire eventuali ulteriori indicazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in materia di cooperazione applicativa;
 - dell'adesione di ciascuna delle *Parti* al Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione (SPC, SP Coop) così come disciplinato dal *CAD* ed al relativo trasferimento di parte della *Convenzione* negli Accordi di Servizio ivi previsti;
 - di ulteriori accordi in materia di Identità Federata.
2. Le *Parti* concordano, allo scopo di garantire continuità agli impegni reciprocamente assunti nell'ambito del presente atto convenzionale, che eventuali modifiche alla *Convenzione*, che attengano alla struttura della stessa in esito a quanto indicato al precedente comma ed all'introduzione di ulteriori impegni nelle modalità di erogazione e fruizione dei servizi, saranno concordati con scambio di comunicazioni tra le *Parti* per il tramite dei *Responsabili della Convenzione*.
 3. Sarà cura dei *Responsabili della Convenzione* valutare se le modifiche introdotte richiedano la stipula di una nuova *Convenzione*.

ARTICOLO 8

Clausole di recesso, rinvii e foro competente

1. La mancata ottemperanza ai vincoli di accesso ai dati ed il venir meno dei presupposti e dei requisiti di cui all'articolo 6 costituiscono causa di recesso dalla *Convenzione* e di immediata sospensione dei servizi a seguito di formale comunicazione.
2. Le *Parti* concordano che la *Convenzione* trova inoltre immediata conclusione laddove vengano meno le finalità, di cui al precedente articolo 1, per le quali il servizio è stato autorizzato.
3. Per quanto non espressamente regolato nella *Convenzione*, con riguardo alle modalità di svolgimento del Servizio, si applicano le norme del codice civile e del codice di procedura civile.
4. Per le controversie derivanti dall'applicazione della presente *Convenzione* è competente in via esclusiva il foro di Roma.

ARTICOLO 9

Composizione della Convenzione e valore delle premesse

1. La *Convenzione* si compone di 9 (nove) articoli e 6 (sei) allegati, ed è redatta in due originali, uno per ciascuna delle *Parti*.

2. Le *Parti* convengono che le premesse, i convenuti e gli allegati alla *Convenzione* ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Roma,

AGENZIA DELLE ENTRATE

IL Direttore

(Dr. Attilio Befera)

INAIL

IL Presidente – Commissario Straordinario

(Dr. Marco Fabio Sartori)

Allegato 1: Riferimenti della Convenzione

Quanto di seguito riportato è parte integrante della *Convenzione* all'art. 3 comma 1 della stessa e costituisce parte sostanziale accettata dall'*ENTE* in sede convenzionale.

N.B: tutti gli indirizzi e-mail successivamente indicati devono essere indirizzi e-mail istituzionali ai sensi di quanto previsto dalla norma.

a) FINALITÀ *AGENZIA* di seguito elencate:

- le informazioni detenute dall'INAIL sul proprio sistema informativo sono utilizzate per i controlli sulle imprese, sulla base dei poteri conferiti ai sensi dell'art. 32 del DPR n. 600/73 e dell'art. 51 del DPR n. 633/72, finalizzati all'emissione degli avvisi di accertamento e del riscontro con i dati emergenti dagli studi di settore.

b) RIFERIMENTO NORME *AGENZIA*: 0.0.1; 0.0.2; 0.0.3; 0.0.4.

c) FINALITÀ *INAIL* di seguito elencate.

- verificare il codice fiscale di un soggetto, persona fisica o giuridica, la situazione reddituale o economica e qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria, con lo scopo di accertare la veridicità dei dati presenti nei propri archivi e/o delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni prodotte, ovvero completare i flussi informativi in ingresso, al fine di rispettare gli obblighi imposti dalle norme vigenti, con particolare riguardo a:
 - erogazione rendita per gli assicurati in ambiente domestico;
 - validazione informazioni per la costituzione, gestione e cessazione delle posizioni assicurative;
 - verifica reddituale degli iscritti in autocertificazione e del nucleo familiare all'Assicurazione contro gli Infortuni Domestici;
 - validazione codice fiscale dei soggetti assicurati contro gli infortuni sul lavoro e contro gli Infortuni Domestici e recupero informazioni anagrafiche;
 - accertamento dello status di assicurato contro gli Infortuni Domestici, in collegamento con la mancanza di redditi da lavoro, al fine di comminare le sanzioni previste;
 - lotta all'evasione/elusione contributiva: cooperazione applicativa per la produzione del dossier azienda in occasione delle ispezioni;
 - verifiche dei flussi di comunicazione dei rapporti di lavoro con la base dati 770;
 - validazione dati codice fiscale e dell'anagrafica delle posizioni iscritte a ruolo;
 - validazione e verifica dei dati dei soggetti che costituiscono il gruppo societario;

- verifica informazioni per l'attività di assistenza e monitoraggio delle Unità territoriali nella costituzione, variazione, cessazione di una posizione assicurativa;
- verifica informazioni anagrafiche e reddituali per l'attività di assistenza e monitoraggio delle Unità territoriali per l'applicabilità delle sanzioni;
- erogazione rendita a superstiti: Verifica dei Dati anagrafici, del Codice fiscale persone fisiche e dei dati reddituali per il pagamento delle prestazioni;
- erogazione speciale assegno continuativo mensile al coniuge superstite: Verifica dei Dati anagrafici, del Codice fiscale persone fisiche e dei dati reddituali per il pagamento;
- adeguamento importo "prestazioni particolari": verifiche reddituali;
- erogazione e pagamento delle prestazioni: Verifica dati anagrafici e validazione codice fiscale infortunati, tecnopatici, superstiti, delegati, titolari di quote aggiuntive di rendita ed altre "figure" attinenti al rapporto assicurativo;
- erogazione e pagamento compensi e/o prestazioni successive modifiche e integrazioni: Validazione codice fiscale persone fisiche, persone giuridiche e aziende individuali in qualità di "Terzi" beneficiari o fornitori;
- verifiche reddituali e patrimoniali per l'esercizio di azioni di rivalsa.
- verifica della corretta classificazione tariffaria ai fini della definizione dell'importo premiale.

d) RIFERIMENTO NORME *INAIL*: Sezione 7, settori 2.1, 2.2, 2.3 2.4, 2.5 .

e) RESPONSABILI DELLA *CONVENZIONE*

- per l'*Agenzia*, il sig. Paolo Starace, CF. STRPLA62R02E329S fax 06/5054.4030, tel 06/5054.3134, e-mail paolo.starace@agenziaentrate.it;
- per l'*INAIL*, la sig.ra Silvana Toriello, CF. TRLSVN54C69E026R fax 06/5487.3800, tel 06/5487.2918, e-mail s.toriello@inail.it.

f) SUPERVISORI

- per l'*Agenzia*, il sig. Giuseppe Caporello, CF. CPRGPP53C19H501L fax 06/5076.5109, tel 06/5054.3420, e-mail: giuseppe.caporello@agenziaentrate.it;
- per l'*INAIL*, il sig. Pietro Monti, CF. MNTPTR57L25H501U fax 06/5487.4725, tel 06/5487.4185, e-mail p.monti@inail.it.

g) RESPONSABILI COORDINAMENTO OPERATIVO

- per l'*Agenzia*, il sig. Mario Carmelo Piancaldini, CF. PNCMRA69S19A662V fax 06/5076.9770, tel 06/5054.5237, e-mail mariocarmelo.piancaldini@agenziaentrate.it;

- per l'*INAIL*, il sig. Vitaliano Chiodo, CF. CHDVLN63B16D122X fax 06/5487.4161, tel 06/5487.4329, e-mail v.chiodo@inail.it.

h) **RESPONSABILI DELLO SCAMBIO DATI**

- per l'*Agenzia*, il sig. Vincenzo Errico, CF. RRCVCN51R03F839Q, fax 06/5076.9716 tel. 06/5054.5280, e-mail vincenzo.errico@agenziaentrate.it;
- per l'*INAIL*, il sig. Flavio Iodice, CF. DCIFVN65L08F839R, fax 06/2279.8006, tel. 06/5487.4945, e-mail f.iodice@inail.it.

i) **RESTRIZIONI SUI SERVIZI DELL'AGENZIA**

- Codici restrizioni da applicare a tutti i servizi: al momento non si applica;
- Codici restrizione da applicare a singoli servizi: al momento non si applica.

j) **AUTORIZZAZIONI SERVIZI DELL'AGENZIA**

- i. Codici Servizi autorizzati per Consultazione on line: CO1.21, CO1.31, CO1.41, CO1.51, CO1.71, CO1.72, CO1.73, CO2.05, CO2.06, CO2.12, CO2.121, CO2.123, CO2.13, CO2.21, CO2.41, CO4.11, CO6.11, CO6.12, CO7.32, CO7.33 CO7.41;

È consentito ad INAIL l'accesso ai servizi di Consultazione on line via INFRANET.

- ii. Codici Servizi autorizzati per Cooperazione applicativa: non viene al momento prevista l'erogazione di servizi in tale modalità;

È consentito ad INAIL l'accesso ai servizi di Cooperazione applicativa via INFRANET.

- iii. Codici Servizi autorizzati per Forniture Massive FM1.12, FM2.02, FM2.122, FM7.32.

k) **NUMERO MASSIMO UTILIZZATORI DEI SERVIZI DELL'AGENZIA**

- i. Numero massimo di *utenti* abilitati per Consultazione on line:

– *Utenti amministratori locali*: 40;

– *Utenti operatori*: 2.040;

- ii. Numero massimo utilizzatori per Cooperazione Applicativa: non viene al momento prevista l'erogazione di servizi in tale modalità.

l) **NUMERO MASSIMO DI INTERROGAZIONI MENSILI IN MODALITÀ DI COOPERAZIONE APPLICATIVA**

- i.* Numero massimo di interrogazioni mensili in modalità di Cooperazione Applicativa: non viene al momento prevista l'erogazione di servizi in tale modalità.
- m) **PARAMETRI RELATIVI ALL'EROGAZIONE DI FORNITURE MASSIVE DA PARTE DELL'AGENZIA**
 - i.* Servizio FM1.12
 - Periodicità in mesi: 3
 - Numero massimo di soggetti per fornitura: 2.000
 - ii.* Servizio FM2.02
 - Periodicità in mesi: 3
 - Numero massimo di soggetti per fornitura: 2.000
 - iii.* Servizio FM2.122
 - Periodicità in mesi: 12
 - Numero massimo di soggetti per fornitura: 600

- n) **AUTORIZZAZIONI SERVIZI DELL'INAIL**
- i. Codici Servizi autorizzati per Consultazione on line: WEB1.01, WEB1.02, WEB1.03;
 - ii. Codici Servizi autorizzati per Cooperazione applicativa COOP.1.01, COOP1.02;
 - iii. Codici Servizi autorizzati per Forniture Massive: FTP1.01, FTP1.02.
- o) **NUMERO MASSIMO UTILIZZATORI DEI SERVIZI DELL'INAIL**
- i. Numero massimo utilizzatori per Consultazione on line: 5.000 *utenti* contemporaneamente censiti a sistema;
 - ii. Numero massimo utilizzatori per Cooperazione Applicativa: 5.000 *utenti* contemporaneamente censiti a sistema.

Allegato 2: Catalogo Normativa di Riferimento

Quanto di seguito riportato è parte integrante della *Convenzione* all'art. 3 comma 2 della stessa e costituiscono parte sostanziale accettata dall'*ENTE* in sede convenzionale.

Per l'individuazione del codice da utilizzare fare riferimento alla sezione (0, 1, 2, 3, ecc.), al settore (0, 1, 2, 3 ecc.) ed al successivo comma (1, 2, 3, 4, ecc.). A titolo di esempio il codice 1.0.1 individua il D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

0. NORMATIVA AGENZIA,

1. il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 reca disposizioni in materia di Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30;
2. l'Art. 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 definisce funzioni e poteri dell'Agenzia delle Entrate e le attribuisce: tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla competenze di altre Agenzie, enti od organi, con il compito di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali sia attraverso l'assistenza ai contribuenti, sia attraverso i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale. L'Agenzia è competente in particolare a svolgere i servizi relativi alla amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali già di competenza del dipartimento delle entrate del ministero delle finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori;
3. l'Art. 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 reca disposizioni in materia di liquidazione, accertamento e riscossione dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali;
4. l'Art. 3 del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103 convertito con modificazioni dalla Legge 1 giugno 1991, n. 166 reca "disposizioni in materia di sanzioni in caso di omesso versamento di contributi o premi previdenziali ed assistenziali".

1. NORMATIVA TUTELA DATI PERSONALI

1. il D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, reca la disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati personali;
2. l'art. 11 del D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, prevede, al punto d del comma 1, che i dati personali devono risultare pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono trattati;

3. Soggetti Pubblici: l'art. 19 del D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, al comma 2, subordina la comunicazione di dati da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici solo quando è prevista da una norma di legge o di regolamento ovvero per lo svolgimento delle finalità istituzionali dell'ente pubblico previa comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali;
4. Soggetti Privati: l'art. 19 D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, al comma 3, subordina la comunicazione di dati da parte di un soggetto pubblico ad un soggetto privato o ente pubblico economico solo quando è prevista da una norma di legge o di regolamento;
5. l'*Agenzia*, in quanto titolare dei dati presenti nell'Anagrafe Tributaria, è tenuta per legge ad adottare le misure minime di sicurezza previste dall'art. 33 del d.lgs. n. 196/2003 e tutte le misure necessarie per assicurare la tutela del proprio patrimonio informativo. In tal senso è obbligata ad adottare specifiche misure di controllo e ad organizzare apposite procedure per il monitoraggio dei rischi derivanti dall'utilizzo dei dati da parte di soggetti esterni;
6. il Garante per la protezione dei dati personali, con Provvedimento del 18 settembre 2008 e seguenti, ha prescritto all'*Agenzia* l'adozione di stringenti misure, sia tecnologiche che organizzative, per innalzare i livelli di sicurezza degli accessi alle informazioni contenute nell'Anagrafe Tributaria da parte degli enti esterni.

2. *NORMATIVA COOPERAZIONE INFORMATICA*

1. il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) è stato istituito con il Decreto Legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 successivamente confluito nel Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD);
2. all'articolo 73 comma 2 del CAD, il SPC è definito come "*l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l'interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione*";
3. il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2008 reca le Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di connettività previste dall'articolo 71 del CAD;
4. l'art. 50 del CAD reca disposizioni relative alla disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni;
5. documentazione Cnipa - Quadro tecnico d'insieme (2005): documento di inquadramento generale delle nuove specifiche SPCoop e guida alla lettura dei documenti di dettaglio;

6. documentazione Cnipa - Specifiche della busta e-gov (2005): versione aggiornata delle specifiche della Busta di e-Gov;
7. documentazione Cnipa - Porta di dominio (2005): requisiti funzionali per la Porta di Dominio qualificata in SPCoop;
8. documentazione Cnipa - Accordo di servizio (2005): descrizione e specifica delle varie parti componenti l'Accordo di Servizio, documento standard in XML che formalizza e regola l'erogazione/fruizione di un servizio applicativo nel SPCoop;
9. documentazione Cnipa - Servizi di registro (2005): specifiche dei Servizi di registrazione e pubblicazione degli Accordi di Servizio; comprende i servizi di Registrazione e Ricerca dei Soggetti abilitati su SPCoop;
10. documentazione Cnipa - Servizi di sicurezza (2005): linee guida per la gestione della sicurezza e la qualificazione dei componenti del SPCoop;
11. documentazione Cnipa - Nomenclatura e semantica (2005): regole per l'assegnazione di "nomi" agli elementi del SPCoop e linee guida per la gestione della semantica dei servizi applicativi e delle informazioni trattate;
12. documentazione Cnipa - Esercizio e gestione (2005): modello organizzativo, criteri e procedure per la gestione e l'esercizio del SPCoop;
13. documentazione Cnipa - Termini e definizioni (2005): glossario generale e termini di uso comune significativi nel SPCoop;
14. documentazione Cnipa - Linee guida busta e-gov (2008): definisce un profilo di interoperabilità per la busta e-Gov v1.1;
15. documentazione Cnipa - Modalità di Qualificazione della Porta di Dominio (2008): fornisce ad un utente di una Pubblica informazioni necessarie per usufruire del servizio di qualificazione della porta di dominio disponibile in SPCoop;
16. documentazione Cnipa - Descrizione delle specifiche di sicurezza negli Accordi di Servizio (2008): linee guida per la descrizione delle specifiche di sicurezza.

3. *NORMATIVA SPECIFICA VALIDAZIONI CF*

1. il DPR 29/09/1973 n. 605 reca le disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti;
2. l'articolo. 6 comma 2 del DPR 29/09/1973 n. 605 al comma 2 stabilisce che coloro che sono tenuti agli obblighi di indicazione del numero di codice fiscale di altri soggetti hanno diritto di riceverne da questi ultimi comunicazione scritta e, se tale comunicazione non perviene almeno dieci giorni prima del termine in cui l'obbligo di indicazione deve essere adempiuto, possono rivolgersi direttamente all'Amministrazione finanziaria, anche utilizzando sistemi telematici, previa indicazione dei dati di cui all'articolo 4, relativi al soggetto di cui si richiede l'attribuzione del numero di codice fiscale;

3. l'articolo 3 del D.L. 103 del 29/03/1991, convertito con modificazioni, nella legge 166 del 01/06/1991 al comma 12-quinquies dispone che, per agevolare l'inserimento del codice fiscale negli archivi delle pubbliche amministrazioni e degli organismi pubblici e privati tenuti all'obbligo di indicazione del codice fiscale, l'Amministrazione finanziaria rende disponibili i codici fiscali ed i relativi dati anagrafici anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;
4. il decreto legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito con modificazioni nella legge 63 del 17 marzo 1993, indica che i rapporti tra pubbliche amministrazioni e quelli intercorrenti tra queste e altri soggetti pubblici o privati devono essere tenuti sulla base del codice fiscale. Il codice fiscale, quale elemento identificativo di ogni soggetto, deve essere pertanto indicato in ogni atto relativo a rapporti intercorrenti con la pubblica amministrazione. L'Amministrazione finanziaria comunica il codice fiscale e i dati anagrafici registrati nel proprio sistema informativo agli organismi legittimati a richiederli;

4. *NORMATIVA PER SERVIZI DEMOGRAFICI*

1. il D.P.R. n. 605 del 29 settembre 1973, recante disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti;
2. il decreto legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, recante "Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale", e, in particolare, l'articolo 2 che disciplina lo scambio dei dati nei rapporti tra le pubbliche amministrazioni e tra queste e altri soggetti pubblici o privati, sulla base del codice fiscale quale elemento identificativo di ogni soggetto, (I comma) e che riconosce a tutti gli organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o che erogano servizi di pubblica utilità, il diritto di accedere a tutte le variazioni che intervengono nelle anagrafi comunali (III comma);
3. il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 1994, con il quale vengono stabilite le modalità tecniche e la ripartizione delle spese connesse all'attivazione dei collegamenti telematici tra Comuni ed organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o erogano servizi di pubblica utilità;
4. la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che dispone che "I Comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici";
5. il decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante "Disposizioni urgenti in materia di enti locali", convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio

2001, n. 26, che, all'art. 2-quater, istituisce, presso il Ministero dell'Interno, l'Indice Nazionale delle Anagrafi, per un migliore esercizio della funzione di vigilanza e di gestione dei dati anagrafici;

6. il decreto interministeriale Interno-Finanze del 6 ottobre 2000 per l'allineamento dei dati contenuti nelle anagrafi comunali con quelli contenuti in Anagrafe Tributaria;

5. *NORMATIVA ACCERTAMENTI D'UFFICIO*

1. il comma 1 dell'art. 43 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, dispone che le Amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti, individuati nell'art. 46 dello stesso decreto, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare e che, in tali ipotesi, le relative informazioni sono acquisite d'ufficio dalle competenti Amministrazioni, oppure attraverso apposite dichiarazioni sostitutive di certificazione prodotte dall'interessato;
2. il comma 2, dell'art. 43 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, dispone che, fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico ai fini del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante effettuata, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
3. il comma 4 dell'art. 43 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, prevede che, al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio delle informazioni, le Amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle Amministrazioni procedenti, senza oneri e nel rispetto della riservatezza dei dati personali, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici;
4. l'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nell'individuare le fattispecie per le quali le Amministrazioni sono tenute a procurarsi d'ufficio le informazioni di cui necessitano, ovvero gli interessati possono produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ivi comprese le attestazioni di situazioni reddituali o economiche e quelle relative al possesso e al numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
5. l'art. 71 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 stabilisce che i controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente, consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante, ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti

informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri in suo possesso;

6. l'art.72 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nell'ambito del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, reca disposizioni in materia di responsabilità dei controlli.

6. *NORMATIVA SPECIFICA PER L'ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE*

1. il D.P.R. 29 /09/1973, n. 602 reca disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;
2. l'art. 27 della Legge 24/11/1981, n. 689 reca disposizione in materia di riscossione forzata;
3. la Legge 27/07/2000, n. 212 reca disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
4. la Legge 02/12/2005, n. 248 reca disposizioni nell'ambito delle misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

7. *NORMATIVA SPECIFICA RELATIVA AGLI ENTI PREVIDENZIALI*

Sezione 1: INPS

1. il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 reca disposizioni per la realizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro;
2. l'art. 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 reca disposizioni in materia di liquidazione, accertamento e riscossione dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali;
3. l'art. 3 del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103 convertito con modificazioni dalla Legge 1 giugno 1991, n. 166 reca disposizioni in materia di sanzioni in caso di omesso versamento di contributi o premi previdenziali ed assistenziali;
4. la legge 5/02/1992, n. 104 reca disposizioni in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone diversamente abili.

Sezione 2.1 : INAIL (Tariffe e Premi speciali)

1. Legge 29 aprile 1949, n. 264 artt. 32 lett. a, 36,56 - Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;
2. Legge 19 gennaio 1955, n. 25 artt. 3, 9 c. 1 lett.b,18 c1 lett. e- Disciplina dell'apprendistato;
3. Legge 13 marzo 1958, n. 250 art. 1- Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne;

4. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
5. Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403 - Disciplina dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonché dei lavoratori addetti a servizi di riassetto e di pulizia dei locali;
6. Legge 18 dicembre 1973, n. 877 art. 9 - Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio;
7. Decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito, con modificazioni dalla legge 31 marzo 1979, n. 92 - Art. 6, relativo al regime assicurativo degli operai assunti a tempo determinato o indeterminato da taluni soggetti e/o impiegati in determinate attività;
8. Legge 23 marzo 1981, n. 91 art. 9- Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti;
9. Legge 15 giugno 1984, n. 240 - Norme previdenziali e assistenziali per le imprese cooperative e loro dipendenti che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici;
10. soppresso;
11. soppresso;
12. Decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317 - Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS convertito, con modificazioni, nella Legge 3 ottobre 1987, n. 398;
13. Decreto Ministeriale 15 luglio 1987 - Nuova tariffa dei premi per l'assicurazione dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive;
14. Decreto Ministeriale 15 luglio 1987 - Premi speciali unitari per l'assicurazione dei facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili;
15. Decreto Ministeriale 15 luglio 1987 - Premi speciali unitari per l'assicurazione delle persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive;
16. Decreto Ministeriale 15 luglio 1987 - Premio speciale unitario per l'assicurazione degli alunni, degli studenti e degli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali;
17. Decreto Ministeriale 15 luglio 1987 - Premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne;
18. Decreto Ministeriale 15 luglio 1987 - Premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei candidati all'emigrazione sottoposti a prova d'arte prima dell'espatrio;

19. Decreto Ministeriale 20 giugno 1988 - Nuova tabella dei tassi di premio supplementare per l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi, e relative modalità di applicazione;
20. Legge 9 marzo 1989, n. 88 – Ristrutturazione dell' Inps e dell'Inail art 49, classificazione dei datori di lavoro ai fini assistenziali e previdenziali;
21. Legge 29 dicembre 1990, n. 407 - Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993 - Art. 8, Norme in materia di contratti di formazione e lavoro;
22. Legge 8 novembre 1991, n. 381 art. 2 c.3 - Disciplina delle cooperative sociali;
23. Decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82 - Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, convertito, con modificazioni, in Legge 27 maggio 1993, n. 162;
24. Decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 - Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali, convertito, con modificazione, in Legge 19 luglio 1994, n. 451;
25. Legge 8 agosto 1995, n. 335 - Articolo 3, comma 9 – prescrizione premi e contributi;
26. Decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236 - Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione – art. 9;
27. Decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1995, n. 341 - Articolo 29, comma 2 – Sconto edili;
28. Decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.11.1996 n. 608 - Disposizioni in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale - Art. 9-sexies - *(Disposizioni in materia di soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU))*;
29. Decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 Attuazione della delega conferita dall'articolo 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno;
30. l'art. 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 reca disposizioni in materia di liquidazione, accertamento e riscossione dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali;
31. Decreto Legislativo 23 aprile 1998, n. 134 - Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 5, comma 3;
32. Legge 24 giugno 1997, n. 196 - Art. 18 - tirocini formativi e di orientamento;
33. Decreto Ministeriale 25 marzo 1998, n. 142. Regolamento di attuazione recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento;

34. Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 - Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli - art 41 comma 3 (assicurazione medici in formazione specialistica);
35. Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a norma dell'art.55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
36. Legge 7 dicembre 2000, n. 383 - Disciplina delle associazioni di promozione sociale;
37. Decreto Ministeriale 12 dicembre 2000 - Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di applicazione;
38. Decreto Ministeriale 1° febbraio 2001 - Nuova tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei relativi familiari coadiuvanti ed associati in partecipazione;
39. Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314. Regolamento di semplificazione dei procedimenti per la presentazione dei ricorsi avverso l'applicazione delle tariffe e dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché per la composizione del contenzioso in materia di premi per l'assicurazione infortuni;
40. Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 art. 9 c. 3 - Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'Accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES;
41. Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 - Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144;
42. Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 226 - Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
43. Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227 - Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
44. Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 - Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
45. Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368 - Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES;
46. Decreto Ministeriale 28 marzo 2002 - Fissazione delle retribuzioni e dei riferimenti tariffari per l'assicurazione antinfortunistica degli sportivi professionisti dipendenti;

47. Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 - Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 - Art. 21, comma 6-ter;
48. Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;
49. Decreto Ministeriale 23 ottobre 2004 - Individuazione, in via provvisoriamente sostitutiva, della contrattazione collettiva dei casi di ricorso al lavoro intermittente, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
50. Decreto Ministeriale 17 novembre 2005 - Contratti di inserimento lavorativo, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per la definizione delle aree territoriali ove il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del venti per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del dieci per cento quello maschile;
51. Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007): "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", articolo 1, commi 1180 a 1185;
52. Decreto interministeriale 30 ottobre 2007; Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti;
53. Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
54. soppresso

Sezione 2.2: INAIL (Prestazioni)

1. Legge 27 luglio 1962, n. 1115 art.1. Estensione dei benefici previsti dalla legge 12 aprile 1943, n. 455, ai lavoratori colpiti da silicosi associata o no ad altre forme morbose contratta nelle miniere di carbone in Belgio e rimpatriati;
2. Legge 5 maggio 1976, n. 248 art. 6 Provvidenze in favore delle vedove e degli orfani dei grandi invalidi sul lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale ed adeguamento dell'assegno di incollocabilità di cui all'art. 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
3. D.M. 12 luglio 2000 - Approvazione di "Tabella delle menomazioni"; "Tabella indennizzo danno biologico"; "Tabella dei coefficienti"; relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali;
4. Legge 17 agosto 2005, n.168 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione(...);

5. D.M. 14 gennaio 2008 e D.M. 27 aprile 2004 - “ Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni;
6. D.M. 9 aprile 2008 - “Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura”.

Sezione 2.3: INAIL (Attività Ispettiva)

1. decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 artt. 3,4,5 che reca disposizioni per la realizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro;
2. Direttiva del Ministro del Lavoro della Salute e delle Politiche sociali, 18 settembre 2008.

Sezione 2.4: INAIL (Sanzioni)

1. l'art. 3 del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103 convertito con modificazioni dalla Legge 1 giugno 1991, n. 166 reca disposizioni in materia di sanzioni in caso di omesso versamento di contributi o premi previdenziali ed assistenziali;
2. Decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, recante modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro;
3. Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 205/1999.

Sezione 2.5: INAIL (Assicurazione contro gli infortuni domestici)

1. legge 3 dicembre 1999, n. 493, art. 7 concernente «Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici»;
2. l'art. 3 Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 956500 del 15 settembre 2000. “Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Individuazione dei requisiti delle persone soggette all'obbligo assicurativo” in base al quale l'INAIL, per l'individuazione delle persone soggette all'obbligo e per l'accertamento dei requisiti previsti nella legge 3 dicembre 1999, n. 493, e nelle modalità di attuazione dell'art. 11 della medesima legge, si avvale dei dati disponibili presso i servizi comunali di anagrafe e presso l'amministrazione finanziaria e a tale scopo, con apposte convenzioni tra l'INAIL, il Ministero dell'interno e il Ministero delle finanze vengono definite modalità tecniche e procedurali per garantire l'accesso ai dati necessari nel rispetto della legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.
3. decreto ministeriale 15 settembre 2000 concernente «Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Individuazione dei requisiti delle persone soggette all'obbligo assicurativo» e decreto ministeriale 15 settembre 2000 concernente «Modalità di attuazione dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico»;

4. Decreto 31 gennaio 2006 - Estensione dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico ai casi di infortunio mortale.

Sezione 3: INPDAP

1. il D.L. del 26/03/2001, n. 151, reca disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

8. *NORMATIVA FLUSSI COMUNI/REGIONI*

1. decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Capo III), recante disposizioni in materia di versamenti unitari e compensazioni (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997);
2. decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 "istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 1997);
3. provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 26 aprile 2007, prot. n. 2007/71336, recante disposizioni in materia di versamento dell'ICI tramite modello F24, nonché di fornitura ai comuni dei dati relativi ai predetti versamenti (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 104 del 07/05/2007);
4. decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 5 ottobre 2007, recante disposizioni in materia di versamento diretto ai comuni dell'addizionale comunale all'IRPEF (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23/10/2007);
5. legge 27 dicembre 2006, n. 296 (articolo 1, comma 145), recante disposizioni in materia di imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27/12/2006 - supplemento ordinario);
6. il Decreto Legislativo del 30/12/1992 n. 504, reca disposizioni in materia di Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
7. la Legge del 23/12/1996 n. 662 dispone misure di razionalizzazione della finanza pubblica;
8. il Decreto Legislativo del 15/12/1997 n. 446, reca disposizioni in materia di IRAP;
9. il Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 267 reca disposizioni in materia di riordino degli Enti locali;
10. il D.P.R. 8/06/2001 n. 327 reca disposizioni legislative regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità;
11. la Legge del 02/12/2005 n. 248, reca misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;

12. il decreto Legge 27/12/2006, n. 299, abrogazione del comma 1343 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, reca disposizioni in materia di decorrenza del termine di prescrizione per la responsabilità amministrativa.

Allegato 3: Servizi di Cooperazione Informatica (Agenzia)

Quanto di seguito riportato è parte integrante della *Convenzione* all'art. 3 comma 3 della stessa e costituisce parte sostanziale accettata dall'*ENTE* in sede convenzionale.

Sommario

1. Premessa	2
2. Catalogo Servizi di Cooperazione Informatica	3
3. Modalità accesso/fruizione Consultazione on line.....	3
4. Modalità accesso/fruizione Cooperazione applicativa.....	8
5. Modalità accesso/fruizione Forniture Massive.....	14

1. Premessa

Ciascun *ENTE*, a seguito di stipula della *Convenzione*, può accedere ai servizi di cooperazione informatica, con specifiche *Restrizioni*, limitatamente ai codici dei *servizi* riportati nel testo della *Convenzione*.

Il *Profilo Convenzionale* dell'*ENTE*, inteso come insieme delle restrizioni e delle autorizzazioni di accesso ai servizi attribuito in sede convenzionale, rappresenta il livello massimo di accesso ai servizi consentito all'*ENTE*.

Rientra nelle responsabilità dell'*ENTE* abilitare i propri utilizzatori, di seguito *utenti*, ai diversi *servizi* in relazione alle specifiche attività di competenza del singolo, fermo restando, per tutti gli utilizzatori, l'applicazione delle *Restrizioni* concordate in sede convenzionale.

Le *Restrizioni* si applicano trasversalmente ai servizi erogati ed identificano le limitazioni introdotte alla visibilità delle informazioni in relazione alla legittimità di accesso ai dati dell'Anagrafe Tributaria da parte dell'*ENTE* richiedente.

Alcune delle *Restrizioni* presenti nel catalogo si applicano, ove esplicitamente indicato, esclusivamente a particolari modalità di fruizione/erogazione del servizio e/o a particolari *tipologie di forniture* la cui indicazione viene richiesta in input da specifici servizi.

È in fase di progettazione una evoluzione dei servizi di cooperazione informatica dell'*Agenzia* che consentirà a ciascun *ENTE* di poter gestire al proprio interno ulteriori *Restrizioni* in maniera automatica in sede di assegnazione delle abilitazioni ai propri utenti.

I *Servizi* dell'*Agenzia* possono essere erogati con tre diverse modalità: consultazione on line, cooperazione applicativa (in evoluzione verso SPC-Coop) e fornitura massiva.

I *servizi di consultazione on line* dei dati presenti in Anagrafe Tributaria vengono resi disponibili attraverso una procedura informatica di proprietà dell'*Agenzia* (di seguito denominata "*Applicativo*"). Attraverso i servizi di consultazione on line è possibile interrogare le informazioni dell'Anagrafe Tributaria e, per alcune specifiche tipologie di informazioni, visualizzare ed effettuare operazioni di *download* di flussi dati preventivamente predisposti.

I *servizi di cooperazione applicativa* consentono l'interazione tra componenti applicative degli Enti e quelle dell'*Agenzia* (di seguito "*Applicativi*") allo scopo di consentire il richiamo dei servizi da parte di procedure all'uopo predisposte dall'*ENTE*.

Il colloquio tra il sistema richiedente e quello dell'*Agenzia* avviene utilizzando i protocolli standard attraverso il richiamo di Web Services e prevede l'identificazione certificata del sistema richiedente.

I *servizi di fornitura massiva* dei dati presenti in Anagrafe Tributaria vengono resi disponibili attraverso scambi di flussi da effettuarsi tramite CD, DVD, FTP o altro collegamento concordato.

2. Catalogo Servizi di Cooperazione Informatica

L'elenco dei servizi resi disponibili dall'*Agenzia* nelle rispettive modalità è riportato nell'allegato 3.1, parte integrante del presente allegato limitatamente ai servizi di interesse dell'*ENTE* richiedente.

3. Modalità accesso/fruizione Consultazione on line

Sezione 1: Modalità di Accesso ai dati

1. L'accesso all'*Applicativo* è consentito esclusivamente dalle postazioni di lavoro degli Uffici dell'*ENTE* utilizzando apposite credenziali di autenticazione, strettamente personali, rilasciate dall'*Agenzia* agli *utenti* espressamente indicati dall'*ENTE*.
2. Ove concordato in sede convenzionale l'accesso all'*Applicativo* è consentito via INFRANET, art. 12, punto 1 del DPCM aprile 2008.
3. Non è consentito l'accesso in multi sessione, cioè l'accesso in contemporanea da più postazioni con le medesime credenziali.
4. L'*Agenzia* rende disponibile l'accesso all'*Applicativo* nella fascia oraria 7-20 nei giorni feriali (da lunedì al venerdì) e nella fascia oraria 7-14 per il sabato. Tale disponibilità oraria è visualizzabile nella maschera iniziale dell'*Applicativo* stesso.
5. Tale disponibilità può essere modificata solo sulla base di richieste adeguatamente motivate da inoltrare al *Responsabile della Convenzione* nominato nell'ambito della stipula della *Convenzione*.
6. In via preliminare l'*Agenzia* provvede alla formazione degli utilizzatori dell'*Applicativo* attraverso la fornitura all'*ENTE* di idonei strumenti didattici utilizzabili allo scopo.

Sezione 2: Figure di riferimento del processo

1. Presso l'*Agenzia* tutte le attività che attengono alla gestione delle abilitazioni per l'accesso in consultazione on line dei dati presenti in Anagrafe Tributaria sono demandate direttamente:
 - ai Referenti regionali per le abilitazioni dei Comuni. La lista dei Referenti regionali per le abilitazioni dei Comuni è pubblicata sul sito dell'*Agenzia* www.agenziaentrate.gov.it ed è consultabile attraverso la voce "*Gestione delle utenze*" presente nell'area: "*Convenzioni di cooperazione informatica*";
 - alla Direzione Centrale Audit e Sicurezza, Ufficio Sicurezza informatica, *TEAM GAEE* (Gestione Abilitazione Enti Esterni) qualora l'*ENTE* appartenga ad altre tipologie di ENTI. I riferimenti del *TEAM GAEE* sono pubblicati sul sito dell'*Agenzia* www.agenziaentrate.gov.it e sono consultabili attraverso la voce "*Gestione delle utenze*" presente nell'area: "*Convenzioni di cooperazione informatica*";

Di seguito, nell'ambito del presente paragrafo relativo alle modalità di accesso/fruizione dei servizi di Consultazione on line, con la locuzione: "*TEAM DI ABILITAZIONE ENTI ESTERNI*" si farà riferimento, rispettivamente ai Referenti regionali per le abilitazioni dei Comuni ed al *TEAM GAEE* per tutti gli altri *ENTI*.

2. Per l'accesso in consultazione on line dei dati presenti in Anagrafe Tributaria attraverso l'utilizzo dell'*Applicativo*, l'*ENTE* deve preliminarmente individuare le seguenti figure operative:
 - a. un *Supervisore*: soggetto, nominato in sede di stipula della *Convenzione*, giuridicamente preposto all'individuazione degli utilizzatori, delle abilitazioni di accesso ai dati ad essi assegnate in relazione alle funzioni effettivamente svolte ed alla corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste in *Convenzione*. Allo scopo di garantire un adeguato livello di riservatezza alle comunicazioni con il *TEAM DI ABILITAZIONE ENTI ESTERNI*, il Supervisore deve disporre di un indirizzo e-mail istituzionale (es. mario.rossi @ENTE.it);
 - b. uno o più soggetti che svolgono le funzioni di *utente amministratore locale*, nel numero massimo indicato in *Convenzione*, i quali sono preposti, sulla base di requisiti di idoneità soggettiva di tipo tecnico e fiduciario, alla gestione operativa degli *utenti*. Gli *utenti amministratori locali* sono inoltre preposti alla formazione ed al monitoraggio e controllo dell'utilizzo dell'*Applicativo* da parte degli *utenti operatori*. Allo scopo di garantire un adeguato livello di riservatezza alle comunicazioni con il *TEAM DI ABILITAZIONE ENTI ESTERNI*, gli *utenti amministratori locali* devono disporre di un indirizzo e-mail istituzionale (es. mariorossi @ENTE.it)
 - c. gli *utenti operatori* da abilitare al servizio, nel numero massimo indicato in *Convenzione*, scegliendoli tra soggetti che hanno un rapporto stabile con l'*ENTE*. Gli *utenti operatori* sono designati quali incaricati del trattamento dei dati, istruiti sulle specifiche funzionalità dell'*Applicativo*, ed informati sulle attività di tracciamento e di controllo delle operazioni di accesso poste in essere dall'*Agenzia*.

Sezione 3: Avvio e gestione operativa del servizio

1. La prima attivazione del servizio avviene secondo la procedura di seguito indicata rispettivamente gestita dal *Supervisore* per conto dell'*ENTE* e dal *TEAM DI ABILITAZIONE ENTI ESTERNI* per conto dell'*Agenzia*:
 - a. Il *Supervisore* invia al *TEAM DI ABILITAZIONE ENTI ESTERNI* apposita richiesta sottoscritta, da redigere utilizzando il **modello 1** pubblicato sul sito dell'*Agenzia* www.agenziaentrate.gov.it alla voce "*Convenzioni di cooperazione informatica*" ed alla sotto-voce "*Gestione delle utenze*". La predetta richiesta riporta, in particolare, i nominativi e gli indirizzi e-mail degli *utenti amministratori locali* e degli *utenti operatori* da abilitare con la puntuale indicazione delle autorizzazioni a ciascuno assegnate secondo le rispettive mansioni. Nel caso il numero degli *utenti* fosse rilevante, sarà

- necessario allegare all'invio del modello un opportuno file contenente i suddetti dati di interesse per ciascuno degli *utenti*;
- b. il *TEAM DI ABILITAZIONE ENTI ESTERNI*, successivamente al ricevimento dell'elenco dei nominativi procede alla creazione delle utenze. Successivamente invia al *Supervisore* le credenziali di prima autenticazione degli *utenti amministratori locali* e degli *utenti operatori* che lo stesso *Supervisore* provvederà poi a distribuire riservatamente ad ogni incaricato. Viene inoltre fornita una nota relativa agli specifici compiti attribuiti all'*utente amministratore locale* e, sia per gli *utenti amministratori locali* che per gli *utenti operatori*, riportate alcune regole di sicurezza da osservare;
 - c. dopo che il *Supervisore* avrà distribuito le credenziali di accesso, sarà possibile per gli *utenti amministratori locali*, su diretta disposizione e responsabilità dello stesso *Supervisore*, assegnare ad ogni *utente* le sole abilitazioni comunicate con la procedura della precedente lettera a).
2. Tutte le comunicazioni citate al precedente comma 1 devono essere compilate in ogni loro parte, opportunamente sottoscritte, acquisite tramite scanner ed inviate via e-mail al *TEAM DI ABILITAZIONE ENTI ESTERNI*. Solo nel caso in cui non si disponga di scanner e di e-mail la documentazione potrà essere inviata tramite fax.
 3. Eventuali successive richieste di inserimento di nuove abilitazioni, specificatamente motivate, sia di *utenti amministratori locali* che di *utenti operatori* possono essere direttamente richieste al *TEAM DI ABILITAZIONE ENTI ESTERNI* dagli *utenti amministratori locali* già abilitati, utilizzando la procedura di cui al precedente comma 1.
 4. L'*ENTE*, tramite gli *utenti amministratori locali*, comunica all'*Agenzia*, mediante il **modello 2**, pubblicato sul sito dell'*Agenzia* www.agenziaentrate.gov.it alla voce "*Convenzioni di cooperazione informatica*" ed alla sotto-voce "*Gestione delle utenze*", la richiesta di ripristino di accesso al sistema degli *utenti amministratori locali* o degli *utenti operatori*, nel caso di necessità sopravvenute.
 5. In caso di cessazione dalle funzioni di uno o più soggetti abilitati all'*Applicativo che ne rende illegittimo l'accesso*, l'*ENTE*, tramite gli *utenti amministratori locali*, si impegna a disattivarne immediatamente l'accesso e a darne immediata comunicazione all'*Agenzia*, con il **modello 3**, pubblicato sul sito dell'*Agenzia* www.agenziaentrate.gov.it alla voce "*Convenzioni di cooperazione informatica*" ed alla sotto-voce "*Gestione delle utenze*", a mezzo e-mail alla casella di posta elettronica del *TEAM DI ABILITAZIONE ENTI ESTERNI*, al fine di consentire alla stessa *Agenzia* la formalizzazione della cessazione;
 6. I dati messi a disposizione attraverso "file transfer", in modalità di consultazione on line, saranno disponibili per il download da parte degli *utenti operatori* per un periodo pari a 24 mesi, allo scadere di tale periodo i relativi file verranno rimossi dal sistema e non saranno più disponibili per l'*ENTE*.

Sezione 4: Dispositivi di strong authentication e Certificazione delle postazioni

1. L'ENTE s'impegna ad utilizzare, le misure c.d. di *strong authentication*, realizzate dall'Agenzia, necessarie per l'accesso al servizio degli *utenti amministratori locali*, ed eventualmente, su richiesta dell'Agenzia, per l'accesso di alcune categorie di *utenti operatori* a particolari informazioni critiche.
2. L'ENTE, su richiesta dell'Agenzia, s'impegna ad adottare i certificati digitali messi gratuitamente a disposizione dall'Agenzia, per l'identificazione delle postazioni terminali dalle quali è possibile accedere a alcune tipologie di dati ritenuti critici.

Sezione 5: Misure di sicurezza e Responsabilità

1. L'ENTE si impegna a formare gli *utenti* abilitati sulle specifiche caratteristiche, proprietà e limiti del sistema utilizzato per l'accesso ed a controllarne il corretto utilizzo.
2. L'ENTE utilizza le informazioni acquisite esclusivamente per le proprie finalità, di cui all'articolo 1 in *Convenzione*, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal *Codice*.
3. L'ENTE procede al trattamento dei dati personali, in particolare di quelli sensibili, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal *Codice* rispettando i canoni di pertinenza e non eccedenza nel trattamento delle informazioni acquisite.
4. L'ENTE garantisce che non si verifichino accessi impropri, divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge, provvedendo ad impartire, ai sensi dell'art. 30 del *Codice*, precise e dettagliate istruzioni agli incaricati del trattamento, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati.
5. L'ENTE s'impegna a non duplicare i dati resi disponibili e a non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso.
6. L'Agenzia rende disponibili i dati come risultano nei propri archivi al momento della consultazione/estrazione degli stessi e non assume responsabilità per la mancanza di aggiornamenti esterni, per variazioni che possono successivamente intervenire e per danni diretti e/o indiretti che derivino da tali modificazioni nonché da eventuali interruzioni del servizio non preventivamente pianificabili.
7. L'ENTE garantisce che l'accesso ai dati verrà consentito esclusivamente a personale che abbia un rapporto stabile con l'ENTE preventivamente identificato. L'eventuale accesso ai dati da parte di soggetti diversi, designati dalle stesse quali responsabili esterni del trattamento dei dati, dovrà essere preventivamente concordato con l'Agenzia.
8. L'ENTE si impegna ad utilizzare i sistemi di accesso ai dati in consultazione on line esclusivamente secondo le modalità con cui sono stati resi disponibili e, di conseguenza, a non estrarre i dati per via automatica e massiva (attraverso ad

esempio i cosiddetti "robot") allo scopo di velocizzare le attività e creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato all'accesso.

9. L'*Agenzia*, ai fini della verifica di quanto previsto al precedente comma:
 - pone a disposizione dell'*ENTE* un apposito cruscotto che consente di verificare i profili di abilitazione dei propri *utenti*
 - potrà utilizzare propri dispositivi in grado di segnalare eventuali anomalie nelle attività di accesso ai dati da parte degli utilizzatori designati dall'*ENTE*. In tali circostanze, a seguito di un *alert* prodotto dai suddetti dispositivi, l'*Agenzia* potrà procedere all'interruzione del servizio qualora non sia possibile adottare soluzioni alternative atte ad evitare il blocco applicativo;
 - provvederà a tracciare le operazioni di accesso ai propri dati ed a conservarle secondo i requisiti di legge.
10. L'*ENTE* prende atto ed accetta che, sulla base di quanto prescritto dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali all'*Agenzia* con provvedimento del 18 settembre 2008 e seguenti, l'*Agenzia* stessa effettui controlli a campione per verificare il rispetto della *Convenzione* e della normativa in materia di protezione dei dati personali previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza. Per l'espletamento di tali controlli, che potranno essere effettuati anche presso le sedi dell'*ENTE* dove viene utilizzato il servizio, l'*ENTE* si impegna a fornire ogni necessaria collaborazione.
11. L'*ENTE* prende atto che alcune delle misure di protezione e sicurezza previste in *Convenzione* troveranno effettiva applicazione in un momento successivo alla stipula della stessa, ove in corso di realizzazione, e pertanto le stesse troveranno diretta applicazione senza che si rendano necessarie ulteriori accettazioni formali.
12. L'*ENTE*, ove si tratti di un Comune, garantisce che gli *utenti operatori* abilitati ai servizi demografici prestano servizio presso gli uffici demografici del Comune richiedente.

4. Modalità accesso/fruizione Cooperazione applicativa

Sezione 1: Modalità di Accesso ai dati

1. L'*Agenzia* e l'*ENTE* si impegnano reciprocamente al rispetto ed all'applicazione della normativa SP Coop, così come riportata nei documenti pubblicati afferenti al quadro tecnico-implementativo. Eventuali evoluzioni tecnico-normative saranno oggetto di valutazione congiunta all'atto della pubblicazione.
2. L'accesso ai servizi di cooperazione applicativa è consentito esclusivamente all'applicativo appositamente sviluppato sul sistema remoto dell'Ente, secondo le specifiche nel seguito descritte.

Il protocollo di comunicazione utilizzato è SOAP (Simple Object Access Protocol); si tratta di una specifica che definisce il formato XML dei messaggi (rappresentazione dei dati) e le modalità di invocazione di metodi remoti esposti dai web services.

Per ogni servizio realizzato è stato generato il relativo WSDL (Web Services Description Language necessario per descrivere in linguaggio XML le interfacce di servizi Web).

Per poter fruire del servizio sarà sufficiente fare riferimento al metodo autorizzato e al WSDL pubblicato, ove sono indicati tutti gli elementi necessari a sviluppare il client che dovrà interagire con il servizio stesso; in particolare nel WSDL è descritto il contenuto dei messaggi di richiesta e di risposta, l'indirizzo dove il servizio è disponibile (URL) e quale protocollo di comunicazione utilizzare.

Dal punto di vista tecnico le modalità di fruizione dei servizi si basano sulla seguente architettura standard:

Architettura Tecnica in WS-Security

In tale ambito, è necessario utilizzare i protocolli previsti dallo standard WS-Security (*Web Services Security*) ed in particolare per la fase di autenticazione al servizio, in conformità a quanto previsto dagli standard, verranno utilizzate asserzioni SAML (*Security Assertion Markup Language*).

L'utilizzo di SAML consente il trasferimento in maniera sicura e conforme agli standard dell'identità dell'*utente* finale che usufruirà delle informazioni fornite dai servizi anagrafici, e consente il corretto tracciamento delle operazioni effettuate sui sistemi dell'*Agenzia* dall'*utente* finale.

Al riguardo è previsto che l'*ENTE* fornisca periodicamente l'elenco degli *utenti* autorizzati all'accesso al servizio, al fine di consentire all'*Agenzia* di realizzare il controllo degli accessi al servizio.

L'*Agenzia* procederà al tracciamento degli accessi ai dati dell'Anagrafe Tributaria riportando la data, l'ora ed il nominativo del soggetto che accede oltre ai dati relativi alla posizione acceduta.

3. I servizi di cooperazione applicativa non possono essere utilizzati in una logica di verifica massiva dei dati contenuti in Anagrafe Tributaria, ma al solo fine di acquisire puntualmente tali dati.
4. In tale contesto, la cooperazione applicativa avviene nell'ambito del Sistema Pubblico di Cooperazione veicolato sul Sistema Pubblico di Connettività. L'elemento architettonico imprescindibile per tale modalità di accesso ai servizi è la Porta di Dominio, che ciascun Ente è tenuto a sviluppare e porre in esercizio ai fini della fruizione dei servizi messi a disposizione dall'Agenzia.

Sezione 2: Figure di riferimento del processo

1. Presso l'Agenzia tutte le attività che attengono alla gestione delle abilitazioni per l'accesso in consultazione ai dati in cooperazione applicativa sono demandate direttamente alla Direzione Centrale Audit e Sicurezza, Ufficio Sicurezza informatica, TEAM GAEE (Gestione Abilitazione Enti Esterni) di seguito denominato "*TEAM DI ABILITAZIONE ENTI ESTERNI*". I riferimenti del TEAM GAEE sono pubblicati sul sito dell'Agenzia www.agenziaentrate.gov.it e sono consultabili attraverso la voce "*Gestione delle utenze*" presente nell'area: "*Convenzioni di cooperazione informatica*";
2. Per l'accesso in cooperazione applicativa ai dati presenti in Anagrafe Tributaria l'ENTE deve preliminarmente individuare nel proprio ambito le seguenti figure operative:
 - a. un *Supervisore*: soggetto, nominato in sede di stipula della *Convenzione*, giuridicamente preposto all'individuazione degli utilizzatori, delle abilitazioni di accesso ai dati ad essi assegnate in relazione alle funzioni effettivamente svolte ed alla corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste in *Convenzione*. Allo scopo di garantire un adeguato livello di riservatezza alle comunicazioni con il *TEAM DI ABILITAZIONE ENTI ESTERNI*, il *Supervisore* deve disporre di un indirizzo e-mail istituzionale (es. mario.rossi @ENTE.it);
 - b. l'elenco degli *utenti* che potranno accedere al servizio, nel numero massimo indicato in *Convenzione*, scegliendoli tra soggetti che hanno un rapporto stabile con l'ENTE. Gli *utenti* sono designati quali incaricati del trattamento dei dati ed informati sulle attività di tracciamento e di controllo poste in essere dall'Agenzia sulle relative operazioni di accesso.
3. Al fine di garantire l'effettiva rispondenza delle abilitazioni correnti degli *utenti* alle funzioni effettivamente svolte, l'ENTE si impegna ad adottare una procedura interna che preveda un adeguato flusso informativo tra il supervisore e l'unità organizzativa deputata alla gestione del personale, per la revisione periodica delle abilitazioni concesse.

Sezione 3: Avvio e gestione operativa del servizio

1. La prima attivazione del servizio avviene secondo la procedura di seguito indicata rispettivamente gestita dal *Supervisore* per conto dell'ENTE e dal *TEAM DI ABILITAZIONE ENTI ESTERNI* per conto dell'Agenzia:

- 1.1. il *Supervisore* invia al *TEAM DI ABILITAZIONE ENTI ESTERNI* apposita richiesta sottoscritta, da redigere secondo il **modello 1** pubblicato sul sito dell'*Agenzia* www.agenziaentrate.gov.it alla voce "*Convenzioni di cooperazione informatica*" ed alla sotto-voce "*Gestione delle utenze*". La predetta richiesta riporta, in particolare, i nominativi degli *utenti* da abilitare con la puntuale indicazione delle autorizzazioni a ciascuno assegnate secondo le rispettive mansioni. Nel caso il numero degli *utenti* fosse rilevante, sarà necessario allegare all'invio del modello un opportuno file contenente l'identità degli *utenti*.
- 1.2. il *TEAM DI ABILITAZIONE ENTI ESTERNI*, successivamente al ricevimento della richiesta, comunica all'*ENTE* le modalità tecniche di connessione, fornisce tutte le indicazioni per procedere allo sviluppo dell'interfaccia di scambio e supporta i necessari test di collaudo della connessione per l'acquisizione dei dati;
- 1.3. il *TEAM DI ABILITAZIONE ENTI ESTERNI*, successivamente alle attività di collaudo, informa l'*ENTE* circa l'abilitazione degli operatori al servizio. In tale comunicazione sono contenute particolari regole di sicurezza che dovranno essere osservate.
2. La comunicazione al precedente comma 1 deve essere compilata in ogni sua parte, opportunamente sottoscritta, acquisita tramite scanner ed inviata via e-mail al *TEAM DI ABILITAZIONE ENTI ESTERNI*. Solo nel caso in cui non si disponga di scanner e di e-mail la documentazione potrà essere inviata tramite fax.
3. Eventuali successive richieste di abilitazione di nuovi *utenti*, specificatamente motivate, saranno gestite secondo la stessa procedura di cui al precedente comma 1.
4. In caso di cessazione dalle funzioni di uno o più soggetti abilitati agli *Applicativi* che ne rende illegittimo l'accesso, l'*ENTE* si impegna a darne immediata comunicazione al *TEAM DI ABILITAZIONE ENTI ESTERNI*, con il **modello 3**, pubblicato sul sito dell'*Agenzia* www.agenziaentrate.gov.it alla voce "*Convenzioni di cooperazione informatica*" ed alla sotto-voce "*Gestione delle utenze*", al fine di consentire al *TEAM DI ABILITAZIONE ENTI ESTERNI* la formalizzazione della cessazione.
5. L'*ENTE* svolge sotto la propria responsabilità, in riferimento ai compiti affidati al *Supervisore* in *Convenzione*, tutte le attività che garantiscano l'accesso ai servizi di cooperazione applicativa.

Sezione 4: Misure di sicurezza e Responsabilità

1. L'*ENTE* si impegna a formare gli *utenti* abilitati sulle specifiche caratteristiche, proprietà e limiti del sistema utilizzato per l'accesso ed a controllarne il corretto utilizzo.
2. L'*ENTE* utilizza le informazioni acquisite esclusivamente per le proprie finalità, di cui all'articolo 1 in *Convenzione*, nel rispetto della normativa vigente, anche

in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal *Codice*.

3. L'*ENTE* procede al trattamento dei dati personali, in particolare di quelli sensibili, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal *Codice* rispettando i canoni di pertinenza e non eccedenza nel trattamento delle informazioni acquisite.
4. L'*ENTE* garantisce che non si verifichino accessi impropri, divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge, provvedendo ad impartire, ai sensi dell'art. 30 del *Codice*, precise e dettagliate istruzioni agli incaricati del trattamento, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati.
5. L'*ENTE* s'impegna a non duplicare i dati resi disponibili e a non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso.
6. L'*Agenzia* rende disponibili i dati come risultano nei propri archivi al momento della consultazione/estrazione degli stessi e non assume responsabilità per la mancanza di aggiornamenti esterni, per variazioni che possono successivamente intervenire e per danni diretti e/o indiretti che derivino da tali modificazioni nonché da eventuali interruzioni del servizio non preventivamente pianificabili.
7. I servizi resi disponibili verranno esclusivamente integrati dall'*ENTE* con il proprio sistema informativo e non saranno resi disponibili a terzi né direttamente né indirettamente per via informatica. Inoltre le applicazioni che integrano i dati acquisiti saranno di esclusivo utilizzo del personale che abbia un rapporto stabile con l'*ENTE* preventivamente identificato.
8. L'*ENTE* s'impegna a :
 - a. comunicare tempestivamente all'*Agenzia* incidenti sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione qualora tali incidenti abbiano impatto direttamente o indirettamente nei processi di sicurezza afferenti la cooperazione applicativa con l'*Agenzia*;
 - b. comunicare all'*Agenzia* ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli *utenti* gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni);
 - c. comunicare all'*Agenzia* ogni modificazione tecnica e/o organizzativa del proprio dominio, che comporti l'impossibilità di garantire l'applicazione delle regole di sopra riportate e/o la loro perdita di efficacia.
9. L'*ENTE* garantisce che l'adozione al proprio interno delle regole di sicurezza di seguito riportate:
 - a. adottare procedure di registrazione che prevedano il riconoscimento diretto e l'identificazione certa dell'*utente*;
 - b. adottare le seguenti regole di gestione delle credenziali di autenticazione:
 - le credenziali di autenticazione:

- identificano in modo univoco una persona fisica;
- debbono essere emesse e distribuite agli *utenti* in maniera sicura seguendo una stabilita procedura operativa;
- possono essere costituite da un dispositivo in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato e provvisto di pin o una coppia username/password, o, infine, da credenziali che garantiscano analoghe condizioni di robustezza;
- nel caso le credenziali siano costituite da una coppia username/password, devono essere previste politiche di gestione della password che rispettino le misure minime di sicurezza previste dal *Codice*, quali:
 - scadenza della password (non oltre 90 giorni);
 - blocco delle credenziali a fronte di reiterati tentativi falliti di autenticazione;
 - verifica della robustezza della password (minima lunghezza 8 caratteri; regole di complessità nella composizione della password; esclusione di nome, cognome e codice fiscale);
- la procedura di autenticazione dell'*utente* deve essere protetta dal rischio di intercettazione delle credenziali da meccanismi crittografici di robustezza almeno equivalente a quella offerta dal protocollo SSL con RSA a 1024 bit e 3DES.

10. L'*Agenzia*, ai fini della verifica di quanto previsto ai precedenti comma:

- potrà utilizzare propri dispositivi in grado di segnalare eventuali anomalie nelle attività di accesso ai dati da parte degli utilizzatori designati dall'*ENTE*, in tali circostanze, a seguito di un *alert* prodotto dai suddetti dispositivi, l'*Agenzia* potrà procedere all'interruzione del servizio qualora non sia possibile adottare soluzioni alternative atte ad evitare il blocco applicativo dei sistemi di cooperazione, dandone comunque preventiva comunicazione all'*ENTE*;
- provvederà a tracciare le operazioni di accesso ai propri dati ed a conservarle secondo i requisiti di legge.

11. L'*ENTE* prende atto ed accetta che, sulla base di quanto prescritto dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali all'*Agenzia* con provvedimento del 18 settembre 2008 e seguenti, l'*Agenzia* stessa effettui controlli a campione per verificare il rispetto della *Convenzione* e della normativa in materia di protezione dei dati personali previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza. Per l'espletamento di tali controlli, che potranno essere effettuati anche presso le sedi dell'*ENTE* dove viene utilizzato il servizio, l'*ENTE* si impegna a fornire ogni necessaria collaborazione.

12. L'*ENTE* prende atto che alcune delle misure di protezione e sicurezza previste in *Convenzione* troveranno effettiva applicazione in un momento successivo alla stipula della stessa, ove in corso di realizzazione, e pertanto le stesse troveranno diretta applicazione senza che si rendano necessarie ulteriori accettazioni formali.

13. L'*ENTE*, ove si tratti di un Comune, garantisce che gli *utenti operatori* abilitati ai servizi demografici prestano servizio presso gli uffici demografici del Comune richiedente.

5. Modalità accesso/fruizione Forniture Massive

Sezione 1: Modalità di Accesso ai dati

1. Lo scambio dei flussi per i servizi di fornitura massiva può avvenire secondo le seguenti modalità:

- a. scambio dei flussi tramite supporto digitale (supporto “fisico”, ad es.: DVD, CD). Tale modalità di scambio prevede la consegna dei dati crittografati.

Questa tipologia di scambio dati è prevista solo per Enti di piccole dimensioni e/o in caso di richieste “una tantum” e, comunque, nell’eventualità di particolari problemi dell’ENTE nell’utilizzo dei canali telematici citati al punto successivo.

In relazione alle particolari modalità di lavorazione su supporto digitale connesse a questo tipo di fornitura dati, i tempi relativi alla messa a disposizione dei dati elaborati saranno più elevati rispetto ai tempi previsti con la modalità di comunicazione attraverso canale telematico;

- b. scambio dei flussi tramite canale telematico (FTP o altro collegamento concordato); tale modalità di scambio prevede che il sistema Anagrafe Tributaria assuma il ruolo di “cliente” rispetto al sistema informatico richiedente il servizio di fornitura, accedendo allo stesso per fornire (depositare) e ricevere (prelevare) i flussi oggetto dello scambio.

Questa modalità di scambio telematico è da considerarsi del tutto preferibile a quella di cui al punto precedente in quanto supportata da un sistema più adatto alla trasmissione/ricezione, ripetuta nel tempo, di grandi quantità di dati.

Per motivi di sicurezza l’Agenzia trasmette i file opportunamente firmati e crittografati (secondo le modalità concordate). Allo scopo si precisa che i certificati di cifratura vengono rilasciati nominativamente, dall’Agenzia, attraverso la propria Certification Authority ed i relativi codici di sblocco hanno un periodo di validità rispondente a quanto prescritto nell’allegato B del Codice.

Sezione 2: Figure di riferimento del processo

1. Per la gestione delle forniture massive l’ENTE nomina un proprio Responsabile dello scambio dati quale soggetto giuridicamente preposto alla gestione dell’invio e/o della ricezione dei dati tra le Parti, attraverso servizi di “fornitura massiva”. Il Responsabile dello scambio dati può delegare ad altra persona, per ragioni operative, il trattamento dei dati rimanendo comunque responsabile delle operazioni delegate. I nominativi ed i recapiti dei Responsabili dello scambio dati sono riportati in allegato 1).
2. Rientra nei compiti dei Responsabili dello scambio dati garantire per quanto di competenza:
 - la comunicazione di eventuali errori o inesattezze e/o manchevolezze riscontrate in ordine ai dati acceduti;

- la verifica interna sull'adeguamento alle misure di sicurezza previste dal *Codice*;
- l'adozione delle procedure necessarie a garantire la conservazione delle informazioni acquisite per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività per cui i dati sono stati acceduti e la loro distruzione quando le stesse non siano più necessarie.

Sezione 3: Procedura per l'avvio e la gestione del servizio

1. La fornitura dei dati nella modalità prevista alla sezione 1 a) avviene secondo la procedura di seguito indicata:
 - a. il *Responsabile dello scambio dati dell'ENTE*, nel caso sia previsto un file guida di fornitura, consegna a mano o via posta assicurata e/o raccomandata, al *Responsabile dello scambio dati dell'Agenzia* il file con i dati protetti da adeguate misure di sicurezza;
 - b. il *Responsabile dello scambio dati dell'Agenzia*, provvede alla consegna dei dati elaborati con supporto digitale contenente file crittografati da consegnarsi a mano o via posta assicurata e/o raccomandata al *Responsabile dello scambio dati dell'ENTE*, la password viene parallelamente comunicata telefonicamente (o per e-mail), secondo le modalità concordate, al *Responsabile dello scambio dati dell'ENTE*.
2. La fornitura dei dati nella modalità prevista alla sezione 1 b) avviene secondo la procedura di seguito indicata sulla base degli accordi tecnici preventivamente concordati con apposite comunicazioni formali (credenziali di accesso al sistema remoto dell'*ENTE*, firma dei file, cifratura dei file, nomenclatura dei file, calendario trasmissivo, richiesta, etc.):
 - a. l'*Agenzia*, attraverso la propria Certification Authority, emette nei confronti del *Responsabile dello scambio dati dell'ENTE* un certificato digitale e personale di cifratura.
 Tale certificato digitale, intestato nominativamente al *Responsabile dello scambio dati* ed a lui consegnato ne contiene i suoi dati identificativi ed è utilizzato dall'*Agenzia*, per il tramite di Sogei S.p.A., per cifrare con la relativa "*chiave pubblica*" i file trasmessi, mentre la "*chiave privata*" è utilizzata dal titolare del certificato, o da persona da lui delegata sotto la propria responsabilità, per decriptarne il contenuto. Per soddisfare il requisito della scadenza delle credenziali di utilizzo, si produrranno certificati con scadenza rispondente a quanto prescritto nell'allegato B del *Codice*, od in alternativa, si realizzeranno nuove emissioni dei codici di sblocco.
 - b. Il *Responsabile dello scambio dati dell'ENTE* dovrà comunicare al *Responsabile dello scambio dati dell'Agenzia*, con misure adatte a garantirne la riservatezza, le credenziali di accesso necessarie all'*Agenzia*, per il tramite di Sogei S.p.A., ad accedere in qualità di "*cliente*", al sistema informatico remoto dell'*ENTE* a cui viene erogato il servizio di fornitura.

- c. Nel caso sia previsto un file guida di fornitura l'*Agenzia*, per il tramite della Sogei S.p.A, preleva i dati del file guida dal sistema remoto dell'*ENTE* attraverso un canale telematico sicuro.
- d. L'*Agenzia*, per il tramite della Sogei S.p.A., attraverso un canale telematico sicuro, deposita i file firmati oggetto del servizio di fornitura ed opportunamente crittografati attraverso il certificato digitale intestato al *Responsabile dello scambio dati* dell'*ENTE*, sul sistema remoto dell'*ENTE*.

Sezione 4: Misure di sicurezza e Responsabilità

1. L'*ENTE* utilizza le informazioni acquisite esclusivamente per le proprie finalità, di cui all'articolo 1 in *Convenzione*, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal *Codice*.
2. L'*ENTE* procede al trattamento dei dati personali, in particolare di quelli sensibili, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal *Codice* rispettando i canoni di pertinenza e non eccedenza nel trattamento delle informazioni acquisite.
3. L'*ENTE* garantisce che non si verifichino divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge, provvedendo ad impartire, ai sensi dell'art. 30 del *Codice*, precise e dettagliate istruzioni agli incaricati del trattamento, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati.
4. L'*ENTE* s'impegna a non duplicare i dati resi disponibili e a non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso.
5. L'*Agenzia* rende disponibili i dati come risultano nei propri archivi al momento della consultazione/estrazione degli stessi e non assume responsabilità per la mancanza di aggiornamenti esterni, per variazioni che possono successivamente intervenire e per danni diretti e/o indiretti che derivino da tali modificazioni nonché da eventuali interruzioni del servizio non preventivamente pianificabili.
6. L'*ENTE* garantisce che l'accesso ai dati verrà consentito esclusivamente a personale che abbia un rapporto stabile con l'*ENTE* preventivamente identificato. L'eventuale accesso ai dati da parte di soggetti diversi, designati dalle stesse quali responsabili esterni del trattamento dei dati, dovrà essere preventivamente concordato con l'*Agenzia*.
7. L'*ENTE* prende atto ed accetta che, sulla base di quanto prescritto dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali all'*Agenzia* con provvedimento del 18 settembre 2008, l'*Agenzia* stessa effettui controlli a campione per verificare il rispetto della *Convenzione* e della normativa in materia di protezione dei dati personali previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza. Per l'espletamento di tali controlli, che potranno essere effettuati anche presso le sedi dell'*ENTE* dove viene utilizzato il servizio, l'*ENTE* si impegna a fornire ogni necessaria collaborazione.

8. L'*ENTE* prende atto che alcune delle misure di protezione e sicurezza previste in *Convenzione* troveranno effettiva applicazione in un momento successivo alla stipula della stessa, ove in corso di realizzazione, e pertanto le stesse troveranno diretta applicazione senza che si rendano necessarie ulteriori accettazioni formali.
9. L'*ENTE* si impegna, non appena siano state utilizzate le informazioni secondo le finalità indicate in *Convenzione*, a cancellare i dati ricevuti attraverso i servizi di fornitura massiva.

Allegato 3.1 : Catalogo Servizi di Cooperazione Informatica

Quanto di seguito riportato è parte integrante dell'allegato 3 alla *Convenzione* di cui all'art. 3 comma 3 della stessa e costituisce parte sostanziale accettata dall'*ENTE* in sede convenzionale.

Ufficio Cooperazione Informatica (DCAMM)	RS1.1	Restrizioni	Dati sensibili	L'autorizzazione sui "dati sensibili" consente la consultazione dei dati sensibili contenuti nel quadro "E" del modello 730 e nel quadro "RP" del modello Unico (per es. le spese mediche oppure quelle per portatori di handicap).					
Ufficio Cooperazione Informatica (DCAMM)	RS2.1	Restrizioni	Restrizione sulle Persone Fisiche	Non consente la consultazione di tutte le informazioni, sia di tipo anagrafico che reddituale o altro, relative alle persone fisiche.					
Ufficio Cooperazione Informatica (DCAMM)	RS2.2	Restrizioni	Restrizione su soggetti diversi da persone fisiche	Non consente la consultazione di tutte le informazioni, sia di tipo anagrafico che reddituale o altro, relative alle persone giuridiche.					
Ufficio Cooperazione Informatica (DCAMM)	RS2.3	Restrizioni	Restrizione sui sinonimi	Limita la visualizzazione delle informazioni ai solo soggetti individuati univocamente. Non vengono fornite liste di selezione di soggetti sinonimi					
Ufficio Cooperazione Informatica (DCAMM)	RS2.4	Restrizioni	Restrizione sui soggetti minoranti	Limita la visualizzazione delle informazioni ai solo soggetti che risultano essere maggioranti					
Ufficio Cooperazione Informatica (DCAMM)	RS2.5	Restrizioni	Restrizione su anno di imposta	Limita la visualizzazione all'ultimo anno di imposta disponibile	Restrizione non ancora disponibile. Verre' resa disponibile entro il 2010				
Ufficio Cooperazione Informatica (DCAMM)	RS4.1	Restrizioni	restrizione su informazioni anagrafiche	Limita la fornitura ai soli dati contabili, oscurando le informazioni che permettono l'identificazione del contribuente					
Ufficio Cooperazione Informatica (DCAMM)	RS4.2	Restrizioni	restrizioni su verifiche contributive	Limita la fornitura alle informazioni, dalle dichiarazioni, che permettono le verifiche contributive e fiscali sugli associati degli Enti e Cassa previdenziali					
Ufficio Cooperazione Informatica (DCAMM)	RS4.3	Restrizioni	restrizioni su base geografica	Limita la fornitura alle informazioni, delle dichiarazioni relative a contribuenti appartenenti ad aree geografiche					



Allegato 4: Adeguamenti Specifici (Agenzia)

Quanto di seguito riportato è parte integrante della *Convenzione* all'art. 3 comma 4 della stessa e costituisce parte sostanziale accettata dall'*ENTE* in sede convenzionale.

Sezione 1: Servizi non standard di consultazione on line

- Non sono previsti servizi non standard di consultazione on line.

Sezione 2: Servizi non standard di cooperazione applicativa

- Non sono previsti servizi non standard di cooperazione applicativa.

Sezione 3: Servizi non standard di fornitura massiva

- Non sono previsti servizi non standard di fornitura massiva.

Allegato 5 : Servizi di Cooperazione Informatica (ENTE)

Quanto di seguito riportato è parte integrante della *Convenzione* all'art. 3 comma 5 della stessa e costituisce parte sostanziale accettata dall'*ENTE* in sede convenzionale.

Sommario

1. <i>Introduzione e contesto</i> _____	2
2. <i>Modalità di Accesso e Fruizione</i> _____	2
3. <i>Misure di Sicurezza e Responsabilità</i> _____	4
4. <i>Catalogo dei Servizi</i> _____	6
5. <i>Specifiche Catalogo INAIL</i> _____	7
5.1. <i>Servizi On line</i> _____	7
5.1.1. <i>WEB1.01 - GRA Web</i> _____	7
5.1.2. <i>WEB1.02 - Comunicazioni Obbligatorie</i> _____	7
5.1.3. <i>WEB1.03 - Rapporti di Somministrazione</i> _____	8
5.2. <i>Servizi in Cooperazione Applicativa</i> _____	9
5.2.1. <i>COOP1.01 - Vigilanza Ispettiva (Comunicazioni)</i> _____	9
5.2.2. <i>COOP1.02 - Verbale Ispettivo</i> _____	9
5.3. <i>Servizi per "Processi Massivi"</i> _____	9
5.3.1. <i>FTP1.01 (02) - Verbale Ispettivo (Impianto)</i> _____	9

1. Introduzione e contesto

L'autorizzazione alla fruizione dei servizi che consentono l'accesso reciproco ai dati delle *Parti* viene rilasciata a seguito della stipula di un apposito atto convenzionale (denominato "*Convenzione*") tra l'*Agenzia* e l'*INAIL*.

L'iter di stipula della *Convenzione* prevede che l'*Agenzia* e l'*INAIL* forniscano le esigenze ed i riferimenti normativi che legittimano l'accesso ai dati scambiati nella collaborazione (Allegato 1 punti a) b) c) e d)).

La *Convenzione* viene sottoposta ad approvazione successivamente alla procedura di verifica di legittimità, che le *Parti* esplicheranno mettendosi in contatto diretto e richiedendo ove risultino necessari ulteriori elementi.

Le *Parti* prendono atto che alcune delle misure di protezione e sicurezza previste in *Convenzione* troveranno effettiva applicazione in un momento successivo alla stipula della stessa, ove in corso di realizzazione, e pertanto le stesse troveranno diretta applicazione senza che si rendano necessarie ulteriori accettazioni formali.

2. Modalità di Accesso e Fruizione

L'*Agenzia*, a seguito di stipula della *Convenzione*, può accedere ai servizi di cooperazione informatica limitatamente ai codici dei *servizi* riportati nel testo della *Convenzione*.

I servizi *INAIL* possono essere erogati con tre diverse modalità di accesso e fruizione dei dati:

1. **consultazione on-line**, i dati vengono resi disponibili attraverso una procedura informatica (denominata "*Applicativo*"). Attraverso i servizi di consultazione on-line e' possibile interrogare le informazioni rese disponibili dall'*INAIL* attraverso un portale. Non è consentito l'accesso in multi sessione, cioè l'accesso in contemporanea da più postazioni con le medesime credenziali. *INAIL* rende disponibile l'accesso all'*Applicativo* h24x7, riservandosi la possibilità di interrompere il servizio per attività di manutenzione, previa comunicazione agli utenti. L'*Agenzia*, su richiesta dell'*INAIL*, s'impegna a dotarsi, a proprie spese, di dispositivi di Strong Authentication necessari per l'accesso ad alcune categorie di servizi ritenuti critici.
2. **cooperazione applicativa**, i dati vengono resi disponibili tramite l'interazione tra componenti applicative dell'*INAIL* e dell'*Agenzia* (di seguito "*Applicativi*"). Il colloquio tra i sistemi avviene utilizzando i protocolli standard previsti in *SPCoop* (*regole tecniche aprile 2005 e successivi aggiornamenti ottobre 2008*). Si ribadisce che la descrizione di ciascun Servizio verrà formalizzata nel contesto standard di "*Accordi di Servizio*" (*interfaccia, protocollo conversazionale, endpoint di rete, semantica, livelli di qualità, etc.*).
3. **fornitura massiva**, i dati vengono resi disponibili attraverso scambi di flussi da effettuarsi tramite FTP nel quale l'*INAIL* assume il ruolo di "server" e l'*Agenzia* assume il ruolo di "client" sulla base degli accordi tecnici preventivamente concordati con apposite comunicazioni formali (credenziali di accesso al sistema

remoto dell'Ente, cifratura dei file, nomenclatura dei file, calendario trasmissivo, richiesta, etc.):

- il Responsabile dello scambio dati dell'INAIL, comunica, secondo le modalità concordate, la relativa password al Responsabile dello scambio dati dell'Agenzia (la password scadrà ogni 90 giorni al termine dei quali dovrà essere rinnovata). Nel caso sia previsto un file guida di fornitura l'Agenzia, per il tramite della Sogei S.p.A, preleva i dati del file guida dal sistema remoto dell'INAIL;
- l'Agenzia, per il tramite della Sogei S.p.A., deposita/preleva i file prodotti sul/dal sistema remoto dell'INAIL. La password del file cifrato e messo a disposizione dell'INAIL viene comunicata telefonicamente (o per e-mail) al Responsabile dello scambio dati dell'INAIL.

Per tutte le modalità di accesso descritte, la trasmissione dei dati deve comunque avvenire all'interno della rete Infranet.

Modello federato

INAIL, nell'ambito delle modalità di fruizione di consultazione on-line e di cooperazione applicativa, prevede un modello di integrazione basato su un processo formale di cooperazione federata, nel quale esercita il ruolo di erogatore dei servizi (*Service Provider*), e riconosce la veridicità ed autenticità dei processi di autenticazione proprietari dell'Agenzia, che ricopre, quindi, il ruolo di fruitore dei servizi (*Identity Provider*). Entrambe le *Parti* garantiscono che la gestione di tali processi avvenga con modalità conformi ai requisiti di sicurezza richiesti dalle normative vigenti, ivi comprese le norme sul trattamento dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 196/2003 e successive modificazioni.

Modello non federato

Nel caso di fruizione dei servizi in ambito non federato, gli utenti incaricati dall'Agenzia accedono ai dati utilizzando credenziali di autenticazione strettamente personali, definite sui sistemi di Identity Management dell'INAIL. L'INAIL garantirà mediante il proprio sistema di autorizzazione il rispetto dei principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, assicurando alle persone fisiche, preliminarmente identificate e autenticate, l'accesso selettivo ai dati personali, in relazione allo specifico ruolo istituzionale e alle funzioni svolte dal soggetto che ha innescato il processo nonché all'ambito territoriale delle azioni di competenza.

La consolle ed il ruolo del supervisore

A INAIL spetta il compito di creare sui propri sistemi l'utenza del Supervisore dell'Agenzia (articolo 2) e di comunicare all'assegnatario di tale utenza la relativa password provvisoria di primo accesso.

Al Supervisore dell'Agenzia viene fornito l'accesso ad una Consolle predisposta e residente presso il Sistema Informativo INAIL, per la gestione dei propri utenti e dei relativi profili. Alla creazione di ogni nuovo utente è richiesto l'inserimento dei dati anagrafici, da utilizzare, poi, anche ai fini della tracciatura.

Il Supervisore può, se necessario, definire degli Amministratori che possono creare autonomamente le utenze (nel caso di sedi periferiche si possono definire amministratori locali che potranno autorizzare e abilitare il personale incaricato del trattamento che svolge l'attività lavorativa presso la propria struttura organizzativa).

3. Misure di Sicurezza e Responsabilità

Con lo scopo di attestare l'elevato livello di sicurezza del sistema informativo dell'Agenzia, INAIL richiede la consegna di un documento che certifichi l'implementazione delle misure minime prescritte dal Codice (artt. 33-34-35) e riporti tutte le misure idonee (artt. 31-32) eventualmente adottate e riportate nel proprio Documento Programmatico della Sicurezza (DPS).

Alla stipula della presente Convenzione, INAIL e l'Agenzia dovranno definire e formalizzare i ruoli applicativi condivisi, sulla base dei quali INAIL potrà permettere o meno l'accesso degli utenti dell'Agenzia ai servizi erogati, sempre per un numero massimo di utenti definito nell'Allegato 1 al punto o.

Le Parti in caso di modello federato si impegnano a fruire di sistemi d'identità federata predisposti per la gestione della tecnologia SAML 2.0 (*Security Assertion Markup Language*) che permette lo scambio delle identità e dei relativi attributi.

Sarà, infatti, obbligatorio, sulla base del principio che ogni operazione effettuata sui sistemi sia riconducibile a soggetti correttamente identificati, autenticati ed autorizzati, che l'Agenzia (*Identity Provider*), una volta autenticato e profilato un soggetto, trasmetta il token SAML contenente l'identità del fruitore del servizio e relativi ruoli ad esso associato, con lo scopo di consentire all'INAIL (*Service Provider*), oltre che di autorizzare in base al ruolo ricevuto, anche di tracciare l'utente che ha effettuato l'accesso.

L'Agenzia garantisce che i dati siano utilizzati nel rispetto della normativa sulla privacy (D.Lgs. 196/03) attualmente in vigore e che in ogni caso non vengano mai ceduti a terze parti.

L'Agenzia si impegna a formare gli utenti abilitati sulle specifiche caratteristiche, proprietà e limiti del sistema utilizzato per l'accesso ed a controllarne il corretto utilizzo.

L'Agenzia utilizza le informazioni acquisite esclusivamente per le proprie finalità, di cui all'articolo 1 in Convenzione, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice.

L'Agenzia procede al trattamento dei dati personali, in particolare di quelli sensibili, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice rispettando i canoni di pertinenza e non eccedenza nel trattamento delle informazioni acquisite.

L'Agenzia garantisce che non si verifichino accessi impropri, divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge, provvedendo ad impartire, ai sensi dell'art. 30 del *Codice*, precise e dettagliate istruzioni agli incaricati del trattamento, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati.

L'Agenzia si impegna a non duplicare i dati resi disponibili e a non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso, a meno di specifiche esigenze che dovranno essere comunicate e concordate preventivamente.

L'INAIL rende disponibili i dati come risultano nei propri archivi al momento della consultazione/estrazione degli stessi e non si assume alcuna responsabilità per variazioni che possono successivamente intervenire e per danni diretti e/o indiretti che derivino da tali modificazioni, nonché da eventuali interruzioni del servizio non preventivamente pianificabili.

L'Agenzia si impegna ad utilizzare i sistemi di accesso ai dati in consultazione esclusivamente secondo le modalità con cui sono stati resi disponibili e, di conseguenza, a non estrarre i dati per via automatica e massiva (attraverso ad esempio i cosiddetti "robot") allo scopo di velocizzare le attività e creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato all'accesso.

L'INAIL potrà utilizzare propri dispositivi in grado di segnalare eventuali anomalie nelle attività di accesso ai dati da parte degli utilizzatori. In tali circostanze, a seguito di un alert prodotto dai suddetti dispositivi, l'INAIL potrà procedere all'interruzione del servizio qualora non sia possibile adottare soluzioni alternative atte ad evitare il blocco applicativo.

L'INAIL potrà effettuare controlli a campione per verificare il rispetto della Convenzione e della normativa in materia di protezione dei dati personali, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza. Per l'espletamento di tali controlli, che potranno essere effettuati anche presso le sedi dove viene utilizzato il servizio, l'Agenzia si impegna a fornire ogni necessaria collaborazione.

L'Agenzia si impegna a comunicare all'INAIL

- a. incidenti sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione
- b. incidenti sulla sicurezza nella propria infrastruttura, qualora tali incidenti inficino nei processi di sicurezza afferenti la collaborazione tra le parti
- c. ogni modificazione tecnica e/o organizzativa del proprio dominio, che comporti l'impossibilità di garantire l'applicazione delle regole di sopra riportate e/o la loro perdita di efficacia.

4. Catalogo dei Servizi

Nell'ambito dei tre profili di collaborazioni previsti nella *Convenzione*, si riportano di seguito gli elenchi dei servizi erogati da *INAIL*. Una descrizione più dettagliata dei servizi viene riportata nel successivo paragrafo Specifiche Catalogo INAIL.

Servizi di consultazione on-line

Si riporta di seguito l'elenco dei servizi di consultazione on-line.

		DESCRIZIONE	
WEB1.xx	Aziende	Interrogazione dell'archivio Aziende INAIL	
WEB1.01	Aziende	Anagrafica Azienda - Classificazione Rischio - Scheda Contabile - Documenti	Servizio in fase di adeguamento. Verra' reso disponibile entro il 2010.
WEB1.02	Aziende-Lavoratori	Unificato LAV - DNA - Soci - Occasionalisti	Servizio in fase di adeguamento. Verra' reso disponibile entro il 2010.
WEB1.03	Aziende-Lavoratori	Unificato SOMM	Servizio in fase di adeguamento. Verra' reso disponibile entro il 2010.

Servizi di cooperazione applicativa

Si riporta di seguito l'elenco dei servizi di cooperazione applicativa.

		DESCRIZIONE	
COOP1.xx	Vigilanza Ispettiva	Interrogazione archivio visite ispettive	
COOP1.01	Vigilanza Ispettiva	Comunicazione nuova ispezione	Servizio non ancora disponibile. Verra' reso disponibile entro il 2010.
COOP1.02	Vigilanza Ispettiva	Verbale Ispettivo - Dettaglio	Servizio non ancora disponibile. Verra' reso disponibile entro il 2010.

Servizi di Forniture Massive

Si riporta di seguito l'elenco delle possibili autorizzazioni di accesso ai servizi.

		DESCRIZIONE	
FTP1.xx	Verbale Ispettivo	Interrogazione archivio visite ispettive	
FTP1.01	Verbale Ispettivo	Impianto verbali ante 1 aprile 2009	
FTP1.02	Verbale Ispettivo	Impianto verbali post 1 aprile 2009	

5. Specifiche Catalogo INAIL

L'Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) ha manifestato l'esigenza di avviare lo sviluppo di nuovi sistemi di colloquio e collaborazione con l'Agenzia delle Entrate in ottica di allineamento agli standard SPCoop definiti dal CNIPA.

Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto proprietario di una serie di informazioni sia sui soggetti (sia fisici che giuridici), sia fiscali/reddituali è ritenuto un interlocutore d'interesse prioritario. La possibilità di attuare processi di cooperazione applicativa tramite l'utilizzo di porte di dominio ed infrastrutture federate di cooperazione rappresenta un'opportunità per gli Enti cooperanti di avvalersi di informazioni aggiornate in tempo reale, nonché integrare, ove possibile, le proprie basi.

La strutturazione di processi di cooperazione applicativa in un ambito più generalizzato di architettura SPCoop rappresenta lo spunto per attuare la realizzazione di servizi web sia in fruizione che in erogazione rendendo ancor più efficienti i processi gestionali interni ed allo stesso tempo integrando i propri dati con quelli del soggetto cooperante.

In quest'ottica, INAIL è in grado di fornire ad Agenzia delle Entrate un set di funzionalità in fruizione multicanale (On-Line, Cooperazione Applicativa, Massiva), di strategico interesse.

I principali ambiti d'intervento riguarderanno :

- Accesso ai dati relativi alle Aziende
- Accesso ai dati relativi alle Comunicazioni Obbligatorie
- Accesso ai dati relativi ai Rapporti di Somministrazione
- Fruizione dei dati relativi alla Vigilanza Ispettiva

5.1. Servizi On line

5.1.1. WEB1.01 - GRA Web

GRA è acronimo di Gestione Rapporto Assicurativo ed è l'applicativo con cui l'istituto INAIL gestisce i rapporti con le Aziende.

Nell'applicativo GRA sono presenti le informazioni anagrafiche delle Aziende, le informazioni di classificazione del rischio secondo l'attività svolta dall'Azienda, i dati contabili in termini di richieste di pagamento, di incassi nonché tutte le documentazioni presentate allo sportello o denunciate telematicamente all'istituto.

5.1.2. WEB1.02 - Comunicazioni Obbligatorie

Le comunicazioni obbligatorie sono quelle che tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, devono trasmettere in caso di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro. Nell'ottica d'integrazione tra Enti, INAIL e

Ministero del Lavoro (MDL) hanno istanzato un processo telematico di cooperazione applicativa che consente al MDL di inviare ad INAIL , tramite l'utilizzo di services esposti su PDD, tutte le dichiarazioni pervenute. L'utilizzo di tali informazioni è stato strutturato tramite un' applicativo che consente di effettuare ricerche mirate secondo lo schema di seguito riportato:

- **Ricerca Unificata:** ricerca su tutti gli archivi contenenti le informazioni relative alle Denunce Assicurati pervenute all'INAIL.
- **Ricerca MDL:** ricerca delle sole posizioni lette dagli archivi delle Comunicazioni Obbligatorie pervenute dal Ministero del Lavoro tramite modello Unificato Lav dall' 11 gennaio 2008.
- **Ricerca DNA:** ricerca delle sole posizioni lette dagli archivi delle Denunce Nominative Assicurati, comunicate all'INAIL dai Datori di Lavoro nel periodo tra il 16 marzo 2000 e il 10 gennaio 2008.
- **Ricerca Soci:** ricerca delle sole per le posizioni lette dagli archivi delle Denunce relative ai Soci inviate all'INAIL dal 18 Agosto 2008.
- **Ricerca Occasionali:** ricerca delle sole posizioni lette dagli archivi delle Denunce relative ai Lavoratori Occasionali inviate all'INAIL dall'Agosto 2008.

5.1.3. WEB1.03 - Rapporti di Somministrazione

UniSomm È il modulo mediante il quale le agenzie per il lavoro adempiono all'obbligo di comunicazione relativo a tutte le tipologie di rapporti di somministrazione, per la gestione delle comunicazioni inerenti :

- Inizio del rapporto di lavoro non contestuale alla missione
- Inizio contestuale del rapporto di lavoro e della missione
- Proroga della missione
- Trasformazione del rapporto di lavoro in costanza di missione
- Trasferimento del lavoratore in missione
- Cessazione anticipata della missione
- Cessazione contestuale del rapporto di lavoro e della missione
- Cessazione del rapporto di lavoro in assenza di missione

Pariteticamente a quanto disponibile per i modelli di Comunicazione Obbligatoria, INAIL fornisce un'applicazione per la consultazione dei dati inerenti l'UniSomm.

5.2. Servizi in Cooperazione Applicativa

5.2.1. COOP1.01 - Vigilanza Ispettiva (Comunicazioni)

All'atto della registrazione della visita ispettiva, INAIL renderà disponibile l'informazione sintetica d'identificazione del soggetto giuridico oggetto di ispezione. Tale informazione sarà inviata ad AdE tramite esposizione di un servizio su porta di dominio in modalità "push".

5.2.2. COOP1.02 - Verbale Ispettivo

Per ogni processo Ispezione Aziende effettuato dall'INAIL, verranno messi a disposizione da INAIL verso Agenzia delle Entrate i dati di dettaglio del verbale ispettivo descritti nei paragrafi a seguire.

5.3. Servizi per "Processi Massivi"

5.3.1. FTP1.01 (02) - Verbale Ispettivo (Impianto)

Il processo massivo d'impianto relative ai verbali ispettivi prevede il trasferimento massivo verso Agenzia delle Entrate delle informazioni identificative delle attività ispettive effettuate.

Per i processi ispettivi ante 1 aprile 2009 INAIL fornisce i dati identificativi dell'ispezione nella sua interezza, non essendo gli stessi strutturati per una gestione analitica di utilità per AdE. Per i dati post 1 aprile 2009 vengono inviate le informazioni sintetiche di ogni ispezione effettuata.

Allegato 6 : Adeguamenti specifici (INAIL)

Quanto di seguito riportato è parte integrante della *Convenzione* all'art. 3 comma 6 della stessa e costituisce parte sostanziale accettata dall'*ENTE* in sede convenzionale.

- Non sono previsti adeguamenti specifici dei servizi messi a disposizione dall'*INAIL*.

Cooperazione Informatica	1 - Consultazione A.T. Anagrafica	CC1.00	Cooperazione applicativa	Verifica Codice Fiscale/P.IVA (Booleano)	Possibili dati di input per la verifica del Codice Fiscale di persona fisica, codice fiscale e dati anagrafici, dati anagrafici, codice fiscale e F Partita IVA. Possibili dati di input per la verifica di un soggetto diverso persona fisica: Codice Fiscale, codice fiscale e Partita IVA, Partita IVA
Cooperazione Informatica	1 - Consultazione A.T. Anagrafica	CC1.01	Cooperazione applicativa	Verifica Codice Fiscale/P.IVA	Possibili dati di input per la verifica del Codice Fiscale di persona fisica, codice fiscale e dati anagrafici, dati anagrafici, codice fiscale e F Partita IVA. Possibili dati di input per la verifica di un soggetto diverso persona fisica: Codice Fiscale, codice fiscale e Partita IVA, Partita IVA
Cooperazione Informatica	1 - Consultazione A.T. Anagrafica	CC1.11	Cooperazione applicativa	Dati Anagrafici collegati al Codice Fiscale - Base	Codice fiscale o informazioni anagrafiche di base anche parziali.
Cooperazione Informatica	1 - Consultazione A.T. Anagrafica	CC1.21	Cooperazione applicativa	Dati Anagrafici collegati al Codice Fiscale - Estesi	Codice fiscale o informazioni anagrafiche di base anche parziali.
Cooperazione Informatica	1 - Consultazione A.T. Anagrafica	CC1.31	Cooperazione applicativa	Dati attività' collegati al Codice Fiscale - Attività'	Codice fiscale/Partita IVA o informazioni anagrafiche di base anche parziali.
Cooperazione Informatica	1 - Consultazione A.T. Anagrafica	CC1.41	Cooperazione applicativa	Storico - Codice Fiscale	Codice fiscale o informazioni anagrafiche di base anche parziali.
Cooperazione Informatica	1 - Consultazione A.T. Anagrafica	CC1.51	Cooperazione applicativa	Storico - Attività'	Codice fiscale/Partita IVA o informazioni anagrafiche di base anche parziali.
Cooperazione Informatica	1 - Consultazione A.T. Anagrafica	CO1.11	Consultazione on-line	Dati Anagrafici collegati al Codice Fiscale - Base	Codice fiscale/Partita IVA o informazioni anagrafiche di base anche parziali.
Cooperazione Informatica	1 - Consultazione A.T. Anagrafica	CO1.13	Consultazione on-line	Validazione CF	Scambio file
Cooperazione Informatica	1 - Consultazione A.T. Anagrafica	CO1.14	Consultazione on-line	Validazione CF e fornitura domicilio fiscale	Scambio file
Cooperazione Informatica	1 - Consultazione A.T. Anagrafica	CO1.21	Consultazione on-line	Dati Anagrafici collegati al Codice Fiscale - Estesi	Codice fiscale/Partita IVA o informazioni anagrafiche di base anche parziali.
Cooperazione Informatica	1 - Consultazione A.T. Anagrafica	CO1.31	Consultazione on-line	Dati attività' collegati al Codice Fiscale - Attività'	Codice fiscale/Partita IVA o informazioni anagrafiche di base anche parziali.
Cooperazione Informatica	1 - Consultazione A.T. Anagrafica	CO1.41	Consultazione on-line	Storico - Codice Fiscale	Si accede da uno dei seguenti servizi: CO1.11, CO1.21, CO1.31
Cooperazione Informatica	1 - Consultazione A.T. Anagrafica	CO1.51	Consultazione on-line	Storico - Attività'	Si accede da uno dei seguenti servizi: CO1.11, CO1.21, CO1.31
Cooperazione Informatica	1 - Consultazione A.T. Anagrafica	FM1.11	Fornitura massiva	Validazione CF	Codice fiscale/Partita IVA o informazioni anagrafiche di base anche parziali.
Cooperazione Informatica	1 - Consultazione A.T. Anagrafica	FM1.12	Fornitura massiva	Validazione CF e fornitura domicilio fiscale	Codice fiscale / Partita IVA o informazioni anagrafiche di base anche parziali.
Cooperazione Informatica	2 - Consultazione A.T. Reddittuale	CO2.01	Consultazione on-line	Dichiarazioni - Dati sintetici per soggetti diversi da persone fisiche	Si accede ai servizi reddittuali da uno dei servizi anagrafici

codice IVA	Conferma CF e Partita IVA inserita.	Il servizio sara' reso disponibile da novembre 2010	
codice IVA	Dati di input e relative informazioni in output a seguito della verifica del Codice Fiscale di una persona fisica: (input - Codice fiscale: output - Codice Fiscale, presenza dell'informazione di decesso, cognome, nome, sesso, data di nascita, Comune di nascita, Provincia di nascita); (input - Codice Fiscale e dati anagrafici: output - Codice Fiscale, informazione di decesso); (input - dati anagrafici: output - Codice Fiscale, informazione di decesso); (input - Codice Fiscale e Partita IVA: output - Codice Fiscale, presenza dell'informazione di decesso, Partita IVA, stato, cognome, nome, sesso, data di nascita, comune di nascita, provincia di nascita); (input - Partita IVA: output - Partita IVA, stato della Partita IVA). Dati di input e relative informazioni in output a seguito della verifica del Codice Fiscale o Partita IVA di un soggetto diverso da persona fisica: (input - Codice Fiscale: output - Codice Fiscale, denominazione); (input - Codice Fiscale e Partita IVA: output - Codice Fiscale, denominazione, Partita IVA, stato della Partita IVA); (input - Partita IVA: output - Partita IVA, stato della Partita IVA).		
	Per persone fisiche: codice fiscale (ultimo attribuito se diverso dal CF richiesto), cognome, nome, comune, provincia e data di nascita, informazioni sul decesso del soggetto (fonte e data). Per soggetti diversi da persone fisiche: codice fiscale, denominazione, partita IVA, estinzione codice fiscale e data.	Sostituirà l'attuale servizio CC1.51. Il servizio sara' reso disponibile entro il mese di luglio in ambiente di test e reso definitivo da novembre 2010	
	Per persone fisiche: codice fiscale (ultimo attribuito se diverso dal CF richiesto), cognome, nome, comune, provincia e data di nascita, informazioni sul decesso del soggetto (fonte e data); comune, provincia, indirizzo e CAP fonte e decorrenza di domicilio fiscale. Per soggetti diversi da persone fisiche: codice fiscale, denominazione, partita IVA, estinzione codice fiscale e data; comune, provincia, indirizzo e CAP, fonte e decorrenza della sede, sigla, natura giuridica, comune, provincia, indirizzo e CAP, fonte e decorrenza del domicilio fiscale.	Sostituirà l'attuale servizio CC1.51. Il servizio sara' reso disponibile entro il mese di luglio in ambiente di test e reso definitivo da novembre 2010	
	Per persone fisiche/ditte individuali: codice fiscale (ultimo attribuito se diverso dal CF richiesto), cognome, nome, comune, provincia e data di nascita, informazioni sul decesso del soggetto (fonte e data); comune, provincia, indirizzo e CAP fonte e decorrenza di domicilio fiscale; denominazione ditta, partita IVA, codice ATECO, tipo di attività, stato dell'attività (attiva, cessata, ecc.), tipo di cessazione, data inizio e fine attività, codice fiscale del rappresentante, cognome e nome/ denominazione, dati di nascita, decesso e carica del rappresentante, codice fiscale del depositario, cognome e nome/ denominazione dati di nascita, decesso del depositario, comune, provincia, indirizzo e CAP del luogo di esercizio, comune, provincia, indirizzo e CAP del domicilio fiscale, altre attività. Per soggetti diversi da persone fisiche: codice fiscale, denominazione, partita IVA, estinzione codice fiscale e data; comune, provincia, indirizzo e CAP, fonte e decorrenza della sede, sigla, natura giuridica, comune, provincia, indirizzo e CAP, fonte e decorrenza del domicilio fiscale; codice ATECO, tipo di attività, stato dell'attività (attiva, cessata).	Sostituirà l'attuale servizio CC1.51. Il servizio sara' reso disponibile entro il mese di luglio in ambiente di test e reso definitivo da novembre 2010	
	Per persone fisiche/ ditte individuali: tabella storica dei codici fiscali, tabella storica dei domicili fiscali. Per soggetti diversi da persone fisiche: tabella storica dei codici fiscali, tabella storica delle sedi legali, tabella storica dei domicili fiscali, tabella storica delle denominazioni.	Sostituirà l'attuale servizio CC1.51. Il servizio sara' reso disponibile entro il mese di luglio in ambiente di test e reso definitivo da novembre 2010	Autorizzazione Servizi CC1.11 o CC1.21 o CC1.31
	Per le persone fisiche/ditte individuali: codice fiscale (ultimo attribuito se diverso dal CF richiesto), cognome, nome, comune, provincia e data di nascita, informazioni sul decesso del soggetto (fonte e data), comune, provincia, indirizzo e CAP fonte e decorrenza di domicilio fiscale; denominazione ditta, partita IVA. Tipo di attività, stato dell'attività (attiva, cessata, ecc.) tipo di cessazione, data inizio e fine attività, codice fiscale del rappresentante, cognome e nome/ denominazione, dati di nascita, decesso e carica del rappresentante, codice fiscale del depositario, cognome e nome/ denominazione dati di nascita, decesso del depositario, comune, provincia, indirizzo e CAP del luogo di esercizio, comune, provincia, indirizzo e CAP del domicilio fiscale, altri luoghi di esercizio (desunte dai modelli AA7/AA9), altre attività. Tabella storica dei codici fiscali, tabella storica dei domicili fiscali, tabella storica delle residenze estere. Tabella storica delle partite IVA, tabella storica attività. Per i soggetti diversi da per	I contenuti del servizio attuale verranno resi analoghi al servizio CO1.51 entro il mese di luglio in ambiente di test e reso definitivo da novembre 2010	
	per persone fisiche: codice fiscale (ultimo attribuito se diverso dal CF richiesto), cognome, nome, comune, provincia e data di nascita, informazioni sul decesso del soggetto (fonte e data); per soggetti diversi da persone fisiche: codice fiscale, denominazione, partita IVA, estinzione codice fiscale e data		
	Frizione del servizi FM1.11 tramite Puntofisco		
	Frizione del servizio FM1.12 tramite Puntofisco		
	per persone fisiche: codice fiscale (ultimo attribuito se diverso dal CF richiesto), cognome, nome, comune, provincia e data di nascita, informazioni sul decesso del soggetto (fonte e data); comune, provincia, indirizzo e CAP fonte e decorrenza di domicilio fiscale; per soggetti diversi da persone fisiche: codice fiscale, denominazione, partita IVA, estinzione codice fiscale e data; comune, provincia, indirizzo e CAP, fonte e decorrenza della sede, sigla, natura giuridica, comune, provincia, indirizzo e CAP, fonte e decorrenza del domicilio fiscale.		
	per persone fisiche/ditte individuali: codice fiscale (ultimo attribuito se diverso dal CF richiesto), cognome, nome, comune, provincia e data di nascita, informazioni sul decesso del soggetto (fonte e data); comune, provincia, indirizzo e CAP fonte e decorrenza di domicilio fiscale; denominazione ditta, partita IVA, codice ATECO, tipo di attività, stato dell'attività (attiva, cessata, ecc.), tipo di cessazione, data inizio e fine attività, codice fiscale del rappresentante, cognome e nome/ denominazione, dati di nascita, decesso e carica del rappresentante, codice fiscale del depositario, cognome e nome/ denominazione dati di nascita, decesso del depositario, comune, provincia, indirizzo e CAP del luogo di esercizio, comune, provincia, indirizzo e CAP del domicilio fiscale, altre attività. Per soggetti diversi da persone fisiche: codice fiscale, denominazione, partita IVA, estinzione codice fiscale e data; comune, provincia, indirizzo e CAP, fonte e decorrenza della sede, sigla, natura giuridica, comune, provincia, indirizzo e CAP, fonte e decorrenza del domicilio fiscale; codice ATECO, tipo di attività, stato dell'attività (attiva, cessata).		
	per persone fisiche/ ditte individuali: tabella storica dei codici fiscali, tabella storica dei domicili fiscali; per soggetti diversi da persone fisiche: tabella storica dei codici fiscali, tabella storica delle sedi legali, tabella storica dei domicili fiscali, tabella storica delle denominazioni.		Autorizzazione Servizi CO1.11 o CO1.21 o CO1.31
	per persone fisiche/ ditte individuali: tabella storica delle partite IVA, tabella storica attività; per soggetti diversi da persone fisiche: tabella storica delle partite IVA, tabella storica attività.		Autorizzazione Servizi CO1.11, CO1.21 o CO1.31
	Per le persone fisiche: in caso di identificazione di un unico soggetto restituisce il CF ed i dati anagrafici di base completi (cognome, nome, data di nascita, luogo di nascita, sesso, decesso (fonte e data)). Vengono restituiti anche gli esiti che indicano il livello di identificazione raggiunto. soggetti diversi da persone fisiche: codice fiscale, denominazione, partita IVA, estinzione codice fiscale e data. Vengono restituiti anche gli esiti che indicano il livello di identificazione raggiunto. Per i soggetti diversi da persone fisiche: codice fiscale, denominazione, partita IVA, estinzione codice fiscale e data. Vengono restituiti anche gli esiti che indicano il livello di identificazione raggiunto.		
	Per le persone fisiche: in caso di identificazione di un unico soggetto restituisce il CF ed i dati anagrafici di base completi (cognome, nome, data di nascita, luogo di nascita, sesso, decesso (fonte e data), domicilio fiscale. Vengono restituiti anche gli esiti che indicano il livello di identificazione raggiunto. Per i soggetti diversi da persone fisiche: codice fiscale, denominazione, partita IVA, estinzione codice fiscale e data. Vengono restituiti anche gli esiti che indicano il livello di identificazione raggiunto.		
	Informazioni relative ai dati sintetici delle dichiarazioni per soggetti diversi da Persone Fisiche per gli anni di imposta telematici (dal 1997 in poi). I modelli di dichiarazione trattati sono i modelli 750U50 (Unico - società di persone), 760U60 (Unico - società di capitali), 760BISU61 (Unico - enti non commerciali), UNI (Unico - persone fisiche), CNM (Consolidato Nazionale Mondiale), IRAP, IVA ed IVA 74-bis. Si riferiscono sia ai dati pervenuti tramite dichiarazioni che ai dati variati o aggiunti in sede di controllo della dichiarazione (liquidazione). Gli importi sono relativi all'ultima fase di lavorazione della dichiarazione; Dati di Riferimento della Dichiarazione: dati presenti nel frontespizio del modello dichiarativo o nella ricevuta telematica; Riepilogo contabile: comprende, con riferimento ai relativi quadri, i principali importi che concorrono alla formazione dei redditi e delle imposte.	Verra' sostituito con il servizio CO2.11 da novembre 2010	Autorizzazione Servizi CO1.11, CO1.21 o CO1.31

Cooperazione Informatica	2 - Consultazione A.T. Reddittuale	CO2.11	Consultazione on-line	Dichiarazione - Dati sintetici	Si accede ai servizi reddittuali da uno dei servizi anagrafici
Cooperazione Informatica	2 - Consultazione A.T. Reddittuale	CO2.13	Consultazione on-line	Dati dei modelli per anni non telematici	Si accede ai servizi reddittuali da uno dei servizi anagrafici
Cooperazione Informatica	2 - Consultazione A.T. Reddittuale	CO2.21	Consultazione on-line	Redditi percepiti	Si accede ai servizi reddittuali da uno dei servizi anagrafici
Cooperazione Informatica	2 - Consultazione A.T. Reddittuale	CO2.31	Consultazione on-line	Verifica Autocertificazioni da Reddito - Base	Si accede ai servizi reddittuali da uno dei servizi anagrafici
Cooperazione Informatica	2 - Consultazione A.T. Reddittuale	CO2.32	Consultazione on-line	Verifica Autocertificazioni da Reddito - Estesa	Si accede ai servizi reddittuali da uno dei servizi anagrafici
Cooperazione Informatica	2 - Consultazione A.T. Reddittuale	FM2.01	Fornitura massiva	Dichiarazioni - Dati sintetici	Per le persone fisiche: codice fiscale e/o cognome, nome, sesso, luogo nascita; per i soggetti diversi da persone fisiche: codice fiscale e/o denr e sigla.
Cooperazione Informatica	2 - Consultazione A.T. Reddittuale	FM2.21	Fornitura massiva	Redditi percepiti	Per persone fisiche: codice fiscale e/o cognome, nome, sesso, luogo e nascita.
Cooperazione Informatica	3 - Consultazione A.T. Registro	CO4.11	Consultazione on-line	Atti di registrazione	Si accede agli atti del registro da una delle visualizzazioni autorizzate su anagrafici e selezionando la tipologia di atto
Cooperazione Informatica	5 - Riscossione	CO6.11	Consultazione on-line	Riconciliazioni F23	Si accede ai versamenti F23 da una delle visualizzazioni autorizzate su anagrafici
Integrazione fiscalità	5 - Riscossione	CO6.12	Consultazione on-line	Versamenti modelli F24 e Conto Fiscale	Si accede ai versamenti F24 e conto fiscale da una delle visualizzazioni autorizzate sui servizi anagrafici.
Integrazione fiscalità	5 - Riscossione	FM3.01	Fornitura massiva	Enti previdenziali - Tributi in versamenti F24 di competenza dell'Ente richiedente	Identificazione dell'Ente previdenziale.
Coordinamento operativo	6 - Accertamento Anagrafica	CO1.71	Consultazione on-line	Rapporti - Confluenze nelle società	Si accede da uno dei seguenti servizi: CO1.11, CO1.21, CO1.31
Coordinamento operativo	6 - Accertamento Anagrafica	CO1.72	Consultazione on-line	Rapporti - Ruolo svolto da terzi verso il soggetto	Si accede da uno dei seguenti servizi: CO1.11, CO1.21, CO1.31
Coordinamento operativo	6 - Accertamento Anagrafica	CO1.73	Consultazione on-line	Rapporti - Ruolo svolto verso terzi dal soggetto	Si accede da uno dei seguenti servizi: CO1.11, CO1.21, CO1.31
Coordinamento operativo	7 - Accertamento Reddittuale	CO2.03	Consultazione on-line	Dichiarazioni - Dati analitici per soggetti diversi da Persone Fisiche	Si accede ai servizi reddittuali da uno dei servizi anagrafici
Coordinamento operativo	7 - Accertamento Reddittuale	CO2.04	Consultazione on-line	Dichiarazioni - Dati analitici pervenuti da dichiarazione	Si accede ai servizi reddittuali da uno dei servizi anagrafici

	Informazioni relative ai dati sintetici delle dichiarazioni per Persone Fisiche ed i soggetti diversi da Persone Fisiche, per gli anni di imposta telematici (dal 1997 in poi). I modelli di dichiarazione trattati sono i modelli 750/U50 (Unico - società di persone), 760/U60 (Unico - società di capitali), 760BIS/U61 (Unico - enti non commerciali), UNI (Unico - persone fisiche), 770/77S (770 ordinario e semplificato), IRAP, IVA e IVA 74bis. Gli importi sono relativi all'ultima fase di lavorazione della dichiarazione; Dati di Riferimento della Dichiarazione: dati presenti nel frontespizio del modello dichiarativo o nella ricevuta telematica; Riepilogo contabile: comprende, con riferimento ai relativi quadri, i principali importi che concorrono alla formazione dei redditi e delle imposte.		Autorizzazione Servizi CO1.11, CO1.21 o CO1.31
	Informazioni relative alle dichiarazioni presentate per gli anni di imposta antecedenti al 1997. Per gli anni d'imposta relativi al periodo 1990 - 1996 sono disponibili le informazioni relative a tutti i modelli di dichiarazione, tranne il modello 101 ed il modello IVA; Riepilogo: relativamente al periodo 1990 - 1994 sono disponibili solo i dati sintetici costituiti dal frontespizio e dal riepilogo contabile.		Autorizzazione Servizi CO1.11, CO1.21 o CO1.31
	Informazioni desunte dalle dichiarazioni dei redditi dei sostituti di imposta nelle quali il contribuente risulta percipiente di redditi di varia natura (lavoro dipendente, autonomo, provvigioni o altro). Vengono visualizzati i codici fiscali dei sostituti di imposta associati ai relativi importi.		Autorizzazione Servizi CO1.11, CO1.21 o CO1.31
	Informazioni relative ai dati sintetici delle dichiarazioni delle Persone Fisiche per gli anni di imposta telematici (dal 1997 in poi). I modelli di dichiarazione trattati sono i modelli 730, UNI (Unico - persone fisiche), IVA, IVA 74-bis, 770S (770 semplificato). Si riferiscono sia ai dati pervenuti tramite dichiarazioni che ai dati variati o aggiunti in sede di controllo della dichiarazione (liquidazione). Gli importi sono relativi all'ultima fase di lavorazione della dichiarazione; Dati di Riferimento della Dichiarazione: dati presenti nel frontespizio del modello dichiarativo o nella ricevuta telematica; Quadri: comprendono le informazioni analitiche limitatamente ai quadri RA e A (redditi di terreni), RB e B (redditi dei fabbricati), FA (familiari e carico); Redditi percepiti (solo persone fisiche): le informazioni sono quelle desunte dalle dichiarazioni dei redditi dei sostituti di imposta nelle quali il soggetto interrogato risulta percipiente di redditi di varia natura (lavoro dipendente, autonomo, provvigioni o altro). In particolare sono consultabili i dati contenuti nei quadri specifici della dichiarazione relativi alle certificazioni rilasciate dal sostituto di imposta ai soci.		Autorizzazione Servizi CO1.11, CO1.21 o CO1.31
	Informazioni relative ai dati sintetici ed analitici delle dichiarazioni di Persone Fisiche relative ai modelli Unico/ Persone Fisiche e 730 per gli anni di imposta telematici (dal 1997 in poi). Si riferiscono sia ai dati pervenuti tramite dichiarazioni che ai dati variati o aggiunti in sede di controllo della dichiarazione (liquidazione). Gli importi sono relativi all'ultima fase di lavorazione della dichiarazione; Dati di Riferimento della Dichiarazione: dati presenti nel frontespizio del modello dichiarativo o nella ricevuta telematica; Quadri: comprendono le informazioni analitiche dei quadri RA e A (redditi di terreni), RB e B (redditi dei fabbricati), FA (familiari e carico), RG e RF (redditi d'impresa), RH (redditi di partecipazione) e IRAP; Riepilogo contabile: comprende, con riferimento ai relativi quadri, i principali importi che concorrono alla formazione dei redditi e delle imposte; Redditi percepiti (solo persone fisiche): le informazioni sono quelle desunte dalle dichiarazioni dei redditi dei sostituti di imposta nelle quali il soggetto interrogato risulta percipiente di redditi di varia natura (lavoro dipendente, autonomo, provvigioni o altro). In particolare sono consultabili i dati contenuti nei quadri specifici della dichiarazione relativi alle certificazioni rilasciate dal sostituto di imposta ai soci.		Autorizzazione Servizi CO1.11, CO1.21 o CO1.31
a di zione	La fornitura è disponibile a partire dall'anno d'imposta 2000. Informazioni relative ai dati sintetici delle dichiarazioni delle persone fisiche ed i soggetti diversi da Persone Fisiche, per gli anni di imposta telematici (dal 2000 in poi). I modelli di dichiarazione trattati sono i modelli 750/U50 (Unico - società di persone), 760/U60 (Unico - società di capitali), 760BIS/U61 (Unico - enti non commerciali), UNI (Unico - persone fisiche), 770/77S (770 e semplificato) e IVA. Gli importi sono relativi all'ultima fase di lavorazione della dichiarazione. Dati di Riferimento della Dichiarazione: dati presenti nel frontespizio del modello dichiarativo o nella ricevuta telematica. Riepilogo contabile: comprende, con riferimento ai relativi quadri, i principali importi che concorrono alla formazione dei redditi e delle imposte.		
si	Informazioni desunte dalle dichiarazioni dei redditi dei sostituti di imposta nelle quali il contribuente risulta percipiente di redditi di varia natura (lavoro dipendente, autonomo, provvigioni o altro (dal 2004 i dati di lav. dip. completi, lav. autonomo provvigioni e altro). Vengono forniti i codici fiscali dei sostituti di imposta associati ai relativi importi.		
izi	Informazioni relative a tutti gli atti registrati presso gli Uffici Finanziari a partire dall'anno 1986. Le annualità precedenti fino al 1978 non sono consultabili in linea. Gli atti sono identificati dal "negozio giuridico" che corrisponde alle varie tipologie di atti scritti, di qualsiasi natura (negoziale, amministrativa, giudiziaria), produttivi di effetti giuridici. Nel dettaglio del singolo negozio giuridico vengono visualizzati l'ufficio presso il quale è stato registrato l'atto, la data di registrazione, la descrizione del negozio giuridico (compravendita, successione, contratti di locazione, ecc.), il ruolo avuto nell'atto dal soggetto interrogato (dante o avente causa), il modello con il quale è stata richiesta la registrazione, i dati identificativi dell'atto quali la serie e il numero, il valore dichiarato nell'atto ed i codici fiscali delle coparti e controparti.		Autorizzazione Servizi CO1.11, CO1.21 o CO1.31
izi	Informazioni relative ai versamenti effettuati con modello F23. Questi modelli di pagamento vengono utilizzati per tutti i versamenti in favore di enti esterni all'Amministrazione Finanziaria (comuni, uffici giudiziari, ecc.) e per quelli relativi ad alcune imposte indirette come, ad esempio, l'imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali. I dati di dettaglio che vengono visualizzati sono protocollo e causale del versamento, atto per cui è stato fatto il versamento e stato dell'atto, ufficio destinatario, modalità di pagamento, codice banca e dettaglio importi.		Autorizzazione Servizi CO1.11, CO1.21 o CO1.31
	Informazioni relative ai versamenti effettuati con modello F24, deleghe azzurre, versamenti presso concessionari, posta, INPS e ai versamenti per Imposte Dirette e IVA effettuati tramite conto fiscale. Per i versamenti effettuati con modello F24 (utilizzato per il versamento e la compensazione di gran parte delle imposte e contributi dovuti, a cominciare da quelli derivanti dalle dichiarazioni dei redditi) i dati forniti sono anno di ricezione in Anagrafe Tributaria, data del versamento, saldo, ente, dati di dettaglio relativi agli importi per i vari codici tributo presenti. I dati sono relativi agli anni dal 1998 compreso in poi. Per i versamenti effettuati con delega azzurra i dati forniti sono anno di ricezione in Anagrafe Tributaria, data del versamento, saldo, ente, dati di dettaglio relativi agli importi per i vari codici tributo presenti. I dati sono relativi solo all'anno 1998. Per i versamenti effettuati tramite concessionari, posta e INPS i dati forniti sono anno di ricezione in Anagrafe Tributaria, data di versamento, tributo, importo e divisa. I dati sono relativi solo all'anno 1998. Per i versamenti effettuati tramite conto fiscale i dati		Autorizzazione Servizi CO1.11, CO1.21 o CO1.31
	Versamenti sia di tipo fiscale che previdenziale registrati su deleghe F24. I dati forniti sono anno di ricezione in Anagrafe Tributaria, data del versamento, saldo, ente, dati di dettaglio relativi agli importi per i vari codici tributo presenti. I dati sono relativi agli anni dal 1998 compreso in poi.		
	Informazioni relative alle società che hanno cessato l'attività per confluenza in un'altra. Le informazioni consultabili sono costituite dalle partite IVA dei soggetti confluiti nella società oggetto di consultazione e dalla data e tipo di cessazione.		Autorizzazione Servizi CO1.11, CO1.21 o CO1.31
	Informazioni relative ai dati dei rappresentanti e dei depositari della società o della ditta individuale consultata, avuti nel corso dell'attività svolta. I dati visualizzabili sono il codice fiscale del rappresentante, il tipo di carica e la data di inizio e fine della carica, il codice fiscale del depositario e la data di inizio e fine dell'incarico.		Autorizzazione Servizi CO1.11, CO1.21 o CO1.31
	Informazioni relative alle società di cui il soggetto interrogato è rappresentante (rappresentanze) o depositario (depositanti). I dati consultabili sono il codice fiscale della società rappresentata, il tipo di carica attribuito al soggetto interrogato e la data di inizio e fine della carica, il codice fiscale della società di cui il soggetto è depositario e la data di inizio e fine della carica, il codice fiscale della società di cui il soggetto è depositario e la data di inizio e fine dell'incarico.		Autorizzazione Servizi CO1.11, CO1.21 o CO1.31
	Informazioni relative ai dati analitici delle dichiarazioni per soggetti diversi da Persone Fisiche per gli anni di imposta telematici (dal 1997 in poi). I modelli di dichiarazione trattati sono i modelli 750/U50 (Unico - società di persone), 760/U60 (Unico - società di capitali), 760BIS/U61 (Unico - enti non commerciali), UNI (Unico - persone fisiche), CNM (Consolidato Nazionale Mondiale), IRAP, IVA ed IVA 74-bis. Si riferiscono sia ai dati pervenuti tramite dichiarazioni che ai dati variati o aggiunti in sede di controllo della dichiarazione (liquidazione). Gli importi sono relativi all'ultima fase di lavorazione della dichiarazione; Dati di Riferimento della Dichiarazione: dati presenti nel frontespizio del modello dichiarativo o nella ricevuta telematica; Quadri: comprendono le informazioni analitiche dei quadri di tutti i modelli; Riepilogo contabile: comprende, con riferimento ai relativi quadri, i principali importi che concorrono alla formazione dei redditi e delle imposte.	Verra' sostituito con i nuovi servizi CO2.12, CO2.121, CO2.122 da novembre 2010	Autorizzazione Servizi CO1.11, CO1.21 o CO1.31
	Le informazioni specifiche del profilo sono relative ai dati analitici delle dichiarazioni per gli anni di imposta telematici (dal 1997 in poi). I modelli di dichiarazione trattati sono i modelli 750/U50 (Unico - società di persone), 760/U60 (Unico - società di capitali), 760BIS/U61 (Unico - enti non commerciali), UNI (Unico - persone fisiche), 770/77S (770 ordinario e semplificato), IRAP, IVA e IVA 74bis. Le informazioni visualizzate si riferiscono solo ai dati pervenuti in Anagrafe Tributaria cioè a quelli contenuti nelle dichiarazioni presentate direttamente dal contribuente o tramite intermediario; Dati di Riferimento della Dichiarazione: dati presenti nel frontespizio del modello dichiarativo o nella ricevuta telematica; Quadri: comprendono le informazioni analitiche dei quadri di tutti i modelli; Allegati alla dichiarazione: Sono costituiti dagli studi di settore e dai parametri. Per gli studi di settore vengono visualizzati i dati contabili relativi alla composizione dei ricavi e degli indicatori specifici in base ai quali vengono calcolati i dati di coerenza e congruenza tramite applicazioni software specifiche. Inoltre è possibile avere informazioni relative agli indicato	Verra' sostituito con i nuovi servizi CO2.12, CO2.121, CO2.122 da novembre 2010	Autorizzazione Servizi CO1.11, CO1.21 o CO1.31

<p>Informazioni relative ai dati sintetici ed analitici delle dichiarazioni per gli anni di imposta telematici (dal 1997 in poi). I modelli di dichiarazione trattati sono i modelli 750/U50 (Unico - società di persone), 760/U60 (Unico - società di capitali), 760BIS/U61 (Unico - Enti non Commerciali), UNI (Unico - persone fisiche), 770/77S (770 ordinario e semplificato), IRAP, IVA e IVA 74bis. Si riferiscono sia ai dati pervenuti tramite dichiarazioni che ai dati dati variati o aggiunti in sede di controllo della dichiarazione (liquidazione). Gli importi sono relativi all'ultima fase di lavorazione della dichiarazione; Dati di Riferimento della Dichiarazione: dati presenti nel frontespizio del modello dichiarativo o nella ricevuta telematica; Quadri: comprendono le informazioni analitiche dei quadri di tutti i modelli; Riepilogo contabile: comprende, con riferimento ai relativi quadri, i principali importi che concorrono alla formazione dei redditi e delle imposte; Attività di liquidazione: comprende le informazioni che scaturiscono dalla attività di controllo della dichiarazione. Tale attività viene svolta sia in via automatica (controllo automatico degli errori commessi in fase di codice tributo, periodo, importo, data del versamento, tipo di imposta ed ente.</p>	<p>Verra' sostituito con i nuovi servizi CO2.12, CO2.121, CO2.122 da novembre 2010</p>	<p>Autorizzazione Servizi CO1.11, CO1.21 o CO1.31</p>
<p>Il servizio e' una integrazione al servizio di Cooperazione Informatica CO2.05 e mette a disposizione alcuni dati di dettaglio connessi agli studi di settore e relativi, ad esempio, al personale addetto all'attività, all'unità locale destinata all'attività di vendita ed ai beni strumentali (Quadri A, B ed E dei modelli presentati).</p>	<p>Servizio in corso di realizzazione. Sara' reso disponibile, con gli stessi contenuti del servizio CO2.123, da novembre 2010</p>	<p>Autorizzazione Servizi CO1.51, CO2.05</p>
<p>Informazioni relative ai dati sintetici ed analitici delle dichiarazioni per gli anni di imposta telematici (dal 1997 in poi). I modelli di dichiarazione trattati sono i modelli 750/U50 (Unico - società di persone), 760/U60 (Unico - società di capitali), 760BIS/U61 (Unico - Enti non Commerciali), UNI (Unico - persone fisiche), 770/77S (770 ordinario e semplificato), IRAP, IVA e IVA 74bis. Si riferiscono sia ai dati pervenuti tramite dichiarazioni che ai dati dati variati o aggiunti in sede di controllo della dichiarazione (liquidazione). Gli importi sono relativi all'ultima fase di lavorazione della dichiarazione; Dati di Riferimento della Dichiarazione: dati presenti nel frontespizio del modello dichiarativo o nella ricevuta telematica; Quadri: comprendono le informazioni analitiche dei quadri di tutti i modelli; Riepilogo contabile: comprende, con riferimento ai relativi quadri, i principali importi che concorrono alla formazione dei redditi e delle imposte.</p>	<p>Servizio non ancora disponibile. Sara' reso disponibile da novembre 2010</p>	<p>Autorizzazione Servizi CO1.11, CO1.21 o CO1.31</p>
<p>Attività di liquidazione: comprende le informazioni che scaturiscono dalla attività di controllo della dichiarazione, tale attività viene svolta sia in via automatica (controllo automatico degli errori commessi in fase di compilazione della dichiarazione - art. 36 bis) che a campione in base a criteri fissati dall'Agenzia delle Entrate (controllo formale della dichiarazione - art. 36 ter). Le informazioni fornite nell'ambito di questa attività sono quelle relative alle comunicazioni e agli esiti dei versamenti abbinati. Le comunicazioni sono gli avvisi spediti al contribuente per informarlo degli esiti del controllo della dichiarazione e possono essere di "regolarità" o "irregolarità": i dati forniti si riferiscono a tali avvisi e sono correlati anche delle successive comunicazioni, dovute a variazioni e correzioni. Le informazioni sugli esiti sono quelle che scaturiscono dalla liquidazione della dichiarazione da art. 36 bis e art. 36 ter, vengono visualizzati i dati contabili relativi ed i dati sui ruoli nonche' eventuali sgravi emessi. A completamento dei dati suddetti vengono visualizzati i versamenti abbinati alla dichiarazione con le informazioni sul codice tributo, periodo, importo</p>	<p>Servizio non ancora disponibile. Sara' reso disponibile da novembre 2010</p>	<p>Autorizzazione Servizi CO2.12</p>
<p>Il servizio e' una integrazione al servizio CO2.12. Allegati alla dichiarazione: Sono costituiti dagli studi di settore e dai parametri. Per gli studi di settore vengono visualizzati i dati contabili relativi alla composizione dei ricavi e degli indicatori specifici in base ai quali vengono calcolati i dati di coerenza e congruenza tramite applicazioni software specifiche. Inoltre è possibile avere informazioni relative agli indicatori economici. Gli Studi di settore sono disponibili a partire dall'anno di imposta 1998, anno in cui sono stati istituiti. Per i parametri vengono visualizzati i dati contabili che contribuiscono alla composizione dei ricavi per tutte quelle attività che non sono ancora divenute oggetto di Studio di settore. I parametri sono disponibili a partire dall'anno di imposta 2000, anno da cui costituiscono allegato della dichiarazione.</p>	<p>Servizio non ancora disponibile. Sara' reso disponibile da novembre 2010</p>	<p>Autorizzazione Servizi CO2.12</p>
<p>Il servizio e' una integrazione al servizio CO2.12. Allegati alla dichiarazione: Sono costituiti dagli studi di settore e dai parametri. Per gli studi di settore vengono visualizzati i dati contabili relativi alla composizione dei ricavi e degli indicatori specifici in base ai quali vengono calcolati i dati di coerenza e congruenza tramite applicazioni software specifiche. Inoltre è possibile avere informazioni relative agli indicatori economici. Gli Studi di settore sono disponibili a partire dall'anno di imposta 1998, anno in cui sono stati istituiti. Per i parametri vengono visualizzati i dati contabili che contribuiscono alla composizione dei ricavi per tutte quelle attività che non sono ancora divenute oggetto di Studio di settore. I parametri sono disponibili a partire dall'anno di imposta 2000, anno da cui costituiscono allegato della dichiarazione.</p>	<p>Servizio non ancora disponibile. Sara' reso disponibile da novembre 2010</p>	<p>Autorizzazione Servizi CO2.12</p>
<p>Informazioni relative alle dichiarazioni ed istanze di condono. Al momento sono disponibili le informazioni relative a vari tipi di istanze di ammissione e comunicazioni crediti di imposta (definite in articoli delle seguenti leggi "L.289/2002", "L.388/2000", "L.62/2001", "L.296/2006", "L.244/2007", etc...), alle dichiarazioni di emersione del lavoro irregolare, alle dichiarazioni di condono sono relativi sia al soggetto che presenta istanza, sia all'intermediario che provvede alla trasmissione telematica; sono consultabili anche i dati degli elementi identificativi di ciascuna unità produttiva interessata dagli investimenti, dell'ammontare agevolabile di questi ultimi e dei relativi crediti richiesti.</p>		<p>Autorizzazione Servizi CO1.11, CO1.21 o CO1.31</p>
<p>Informazioni relative ai dati sintetici ed analitici delle dichiarazioni per gli anni di imposta telematici (dal 2000 in poi). I modelli di dichiarazione trattati sono i modelli 750/U50 (Unico - società di persone), 760/U60 (Unico - società di capitali), 760BIS/U61 (Unico - Enti non Commerciali), UNI (Unico - persone fisiche), 770/77S (770 semplificato) e IVA. Gli importi sono relativi all'ultima fase di lavorazione della dichiarazione. Dati di Riferimento della Dichiarazione: dati presenti nel frontespizio del modello dichiarativo o nella ricevuta telematica. Quadri: comprendono le informazioni analitiche dei quadri di tutti i modelli delle imposte</p>		
<p>Allegati alla dichiarazione: Sono costituiti dagli studi di settore e dai parametri. Per gli studi di settore vengono visualizzati i dati contabili relativi alla composizione dei ricavi e degli indicatori specifici in base ai quali vengono calcolati i dati di coerenza e congruenza tramite applicazioni software specifiche. Inoltre è possibile avere informazioni relative agli indicatori economici e alcuni dati di dettaglio (Quadri A, B ed E dei modelli presentati e connessi, rispettivamente, al personale addetto all'attività, all'unità locale destinata all'attività di vendita ed ai beni strumentali). Gli Studi di settore sono disponibili a partire dall'anno di imposta 1998, anno in cui sono stati istituiti. Per i parametri vengono visualizzati i dati contabili che contribuiscono alla composizione dei ricavi per tutte quelle attività che non sono ancora divenute oggetto di Studio di settore. I parametri sono disponibili a partire dall'anno di imposta 2000, anno da cui costituiscono allegato della dichiarazione.</p>	<p>Servizio non ancora disponibile. Sara' reso disponibile da novembre 2010</p>	
<p>Permette la visualizzazione dei dati rilevati in attività istruttoria esterna con riferimento al controllo del personale, strutturati sulla base del tracciato approvato con INPS e GDF.</p>	<p>Servizio non ancora disponibile. Sara' reso disponibile, con gli stessi contenuti del servizio CO7.32, entro il 2010</p>	<p>Autorizzazione Servizi CC1.11 o CC1.21 o CC1.31</p>
<p>Informazioni relative alla data di inizio e fine controllo, svolte dal personale dell'Agenzia.</p>	<p>Servizio non ancora disponibile. Sara' reso disponibile, con gli stessi contenuti del servizio CO7.33, entro il 2010</p>	<p>Autorizzazione Servizi CC1.11 o CC1.21 o CC1.31</p>
<p>Nell'ambito della partecipazione dei comuni alle attività di accertamento, autorizza l'invio e il controllo delle segnalazioni.</p>		
<p>Permette la visualizzazione dei dati rilevati in attività istruttoria esterna con riferimento al controllo del personale, strutturati sulla base del tracciato approvato con INPS e GDF.</p>	<p>Servizio non ancora disponibile. Sara' reso disponibile entro il 2010</p>	<p>Autorizzazione Servizi CO1.11, CO1.21 o CO1.31</p>
<p>Informazioni relative alla data di inizio e fine controllo, svolte dal personale dell'Agenzia.</p>	<p>Servizio non ancora disponibile. Sara' reso disponibile entro il 2010</p>	<p>Autorizzazione Servizi CO1.11, CO1.21 o CO1.31</p>
<p>Informazioni relative ai dati sintetici e di dettaglio, per anno di imposta, dei ruoli e dei provvedimenti di scarico/ sgravio, rateazione e sospensione emessi per il soggetto interrogato. L'informazione sui ruoli è relativa alla posizione del contribuente come "debitore" nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria: qualora emerge una situazione irregolare dai controlli sulle dichiarazioni (automatizzati da art. 36 bis oppure formali da art. 36 ter) oppure da attività di accertamento sulle varie imposte (IVA, imposte Dirette, registro, ecc.), il contribuente viene inserito negli elenchi dei debitori dell'erario viene cioè fatta una "iscrizione a ruolo" che dà l'avvio alle procedure messe in atto dai concessionari per la riscossione delle somme dovute. I dati consultabili sono la partita di ruolo, il modello, l'ufficio, l'importo totale dovuto e il dettaglio relativo agli importi per i diversi codici tributo; Per i provvedimenti di sgravio o scarico (atti con i quali l'Amministrazione Finanziaria riconosce come non dovuta, in tutto o in parte, una somma iscritta a ruolo) viene indicato il protocollo, la data di emissione, il provvedimento, lo stato del provved</p>		<p>Autorizzazione Servizi CO1.11, CO1.21 o CO1.31</p>
<p>Dati rilevati in attività istruttoria esterna con riferimento al controllo del personale, strutturati sulla base del tracciato approvato con INPS e GDF.</p>	<p>Servizio non ancora disponibile. Sara' reso disponibile entro il 2010</p>	

Coordinamento operativo	7 - Accertamento Reddittuale	CO2.05	Consultazione on-line	Dichiarazioni - Dati analitici completi liquidati	Si accede ai servizi reddittuali da uno dei servizi anagrafici
Coordinamento operativo	7 - Accertamento Reddittuale	CO2.06	Consultazione on-line	Dichiarazioni - Dati analitici completi liquidati - Dettagli Studi di Settore	Si accede ai servizi reddittuali da uno dei servizi anagrafici
Coordinamento operativo	7 - Accertamento Reddittuale	CO2.12	Consultazione on-line	Dati analitici liquidati	Si accede ai servizi reddittuali da uno dei servizi anagrafici
Coordinamento operativo	7 - Accertamento Reddittuale	CO2.121	Consultazione on-line	Dati analitici liquidati - Atti di Liquidazione	Si accede dal servizio CO2.12
Coordinamento operativo	7 - Accertamento Reddittuale	CO2.122	Consultazione on-line	Dati analitici liquidati - Allegati	Si accede dal servizio CO2.12
Coordinamento operativo	7 - Accertamento Reddittuale	CO2.123	Consultazione on-line	Dati analitici liquidati - Allegati con dettagli Studi di Settore	Si accede dal servizio CO2.12 o direttamente da uno dei servizi anagrafici
Coordinamento operativo	7 - Accertamento Reddittuale	CO2.41	Consultazione on-line	Modelli dei Provvedimenti agevolativi	Si accede ai servizi reddittuali da uno dei servizi anagrafici
Cooperazione Informatica	7 - Accertamento Reddittuale	FM2.02	Fornitura massiva	Dichiarazioni - Dati analitici completi liquidati	Per persone fisiche: codice fiscale e/o cognome, nome, sesso, luogo e nascita; per altri soggetti diversi da persone fisiche: codice fiscale e/o denominazione e sigla.
Coordinamento operativo	7 - Accertamento Reddittuale	FM2.122	Fornitura massiva	Dati analitici liquidati - Allegati	Per persone fisiche: codice fiscale e/o cognome, nome, sesso, luogo e nascita; per altri soggetti diversi da persone fisiche: codice fiscale e/o denominazione e sigla.
Coordinamento operativo	8 - Accertamento	CC7.32	Cooperazione applicativa	Attività istruttorie realizzate - dati	
Coordinamento operativo	8 - Accertamento	CC7.33	Cooperazione applicativa	Attività istruttorie in corso - inizio/fine verifiche	
Coordinamento operativo	8 - Accertamento	CO7.11	Consultazione on-line	Segnalazioni	
Coordinamento operativo	8 - Accertamento	CO7.32	Consultazione on-line	Attività istruttorie realizzate - dati	Si accede agli atti dell'accertamento unificato e del contenzioso da una visualizzazioni autorizzate sui servizi anagrafici
Coordinamento operativo	8 - Accertamento	CO7.33	Consultazione on-line	Attività istruttorie in corso - inizio/fine verifiche	Si accede agli atti dell'accertamento unificato e del contenzioso da una visualizzazioni autorizzate sui servizi anagrafici
Coordinamento operativo	8 - Accertamento	CO7.41	Consultazione on-line	Ruoli e Provvedimenti	Si accede agli atti dell'accertamento unificato e del contenzioso da una visualizzazioni autorizzate sui servizi anagrafici
Coordinamento operativo	8 - Accertamento	FM7.32	Fornitura massiva	Attività istruttorie realizzate - dati	Atti dell'accertamento unificato e del contenzioso.

Allegato 4: Adeguamenti Specifici (Agenzia)

Quanto di seguito riportato è parte integrante della *Convenzione* all'art. 3 comma 4 della stessa e costituisce parte sostanziale accettata dall'*ENTE* in sede convenzionale.

Sezione 1: Servizi non standard di consultazione on line

- Non sono previsti servizi non standard di consultazione on line.

Sezione 2: Servizi non standard di cooperazione applicativa

- Non sono previsti servizi non standard di cooperazione applicativa.

Sezione 3: Servizi non standard di fornitura massiva

- Non sono previsti servizi non standard di fornitura massiva.